


Obiettivo



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI TORINO



dicembre
514
numero



COVER STORY

La Villa Sartirana detta 'La Tesoriera', edificio settecentesco di cui molti colleghi conservano più d'una immagine nel loro album di nozze considerando che, per anni, ha ospitato matrimoni civili ... recentemente invece è stata un'occasione di scontro tra le anime che agitano la vita di categoria ma purtroppo, si sa, nulla separa due soggetti più di una convivenza forzata ...





Siba Broker, dal 1987 con impegno costante nel mondo dell'intermediazione assicurativa.

Sfruttiamo la crisi per rompere l'equilibrio del mercato!

Fissa un appuntamento con i nostri uffici
ti riserviamo una **consulenza gratuita**
per valutare i tuoi contratti
ed **eliminare gli sprechi!**

La SIBA Broker mette al tuo servizio la sua esperienza ventennale
per diventare tuo Consulente fidato ed orientarti nel caos
delle offerte assicurative.

Fai tutelare i tuoi interessi da chi sa offrirti il meglio del mercato
assicurativo italiano ed estero mantenendo al primo posto
le tue esigenze di professionista.

www.sibabroker.it

SPENDI TROPPO
PER LA TUA
POLIZZA AUTO?



SIBA
ACCETTA
LA SFIDA!

INVIACI COPIA DELLA TUA
POLIZZA AUTO E TI PROPORREMO
UN CONTRATTO A PARI GARANZIE
O MIGLIORI AD UN PREMIO
NETTAMENTE INFERIORE!





3 # L'EDITORIALE DEL PRESIDENTE *di Marco Operti*

scomposizioni composte

5 # LE CREPE DEL SOFFITTO DI CRISTALLO *a cura di Salvatore Verga*

cerchi concentrici

9 # VERA SEMPLIFICAZIONE O MERA UTOPIA?
a cura di Gianluca Bongiovanni

12 # NON È UN PAESE PER VECCHI *a cura di Erica Maurino*

15 # A SPASSO NEL TEMPO, L'AVVENTURA CONTINUA
a cura di Simona Carbone

18 # RIAPERTA LA DANZA *a cura di Luigino Zanella*

uso & consumo

26 # IL TESORETTO NON SCALFITO *a cura di Paola Chiadò Puli*

dialoghi con la nostra storia

28 # GIANNA PENTENERO - ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO
a cura di Filippo Carrozzo e Dina Silvana Tartaglia

sindacal... mente 1

33 # MAI DIRE SCIOPERO *a cura di Oriana Lavecchia*

sindacal... mente 2

36 LE PARCELLE E IL TRIBUNALE INDIFFERENTE
a cura di Walter Peirone

asternersi perditempo

40 # REGOLE: UNA QUESTIONE CENTRALE
altra lettera aperta di Emiliano Drazza

scusa per le mancate letture

42 # OMBRA DI GIRAFFA *a cura di Simonetta Sartore*

un cofanetto di CD

44 # IL SOGNO DI ELIGIO ALDOVERE

epilogo: cerebralità dal 69° parallelo ovvero ...

48 # ... CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL
SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Obiettivo CdL
n. 5-2014

Pubblicazione bimestrale
edita dall'ANCL U.P. Torino

Redazione
Corso Sommeiller 21,
10128 Torino
www.ancl.to.it

Direttore Responsabile
Marco Operti

Registrazione
tribunale di Torino
n. 3 del 18-02-2014

Fotografie
Archivio ANCL U.P. Torino,
iStockphoto (6, 7, 8, 10, 45);
Photoxpress (45)

Stampa
Micrograf SRL

Chiusa in redazione
23-12-2014

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, nonché da enti e società esterne ad essa collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.



Il 19 novembre 2014

la Cassazione annulla condanne e risarcimenti del processo Eternit ...
le polveri d'amianto, solo a Casale Monferrato, hanno ucciso oltre
tremila persone, incluso chi non ha mai messo piede in fabbrica: un
necrologio senza fine a fronte di una sentenza dove il diritto e la
giustizia corrono parallele senza mai incontrarsi



CONSIGLIO ANCL U.P. DI TORINO

Marco OPERTI, Presidente;
Massimo LAIOLO, Vice Presidente;
Sara MURARO, Segretario;
Michele GIANNONE, Tesoriere;
Filippo CARROZZO, Consigliere;
Cristiano DRUETTA, Consigliere;
Giuseppe GIUSIO, Consigliere;
Oriana LAVECCHIA, Consigliere;
Luigino ZANELLA, Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Graziella PAGELLA, Presidente;
Sonia ALEMANNI, Componente;
Vincenzo DIMATTEO, Componente

REDAZIONE

Walter PEIRONE, coordinatore;
Gianluca BONGIOVANNI, collaboratore;
Simona CARBONE, collaboratore;
Paola CHIADÒ PULI, collaboratore;
Oriana LAVECCHIA, collaboratore;
Erica MAURINO, collaboratore;
Sara MURARO, collaboratore;
Paola NATOLI, collaboratore;
Roberto PIZZICONI, collaboratore;
Simonetta SARTORE, collaboratore;
Dina Silvana TARTAGLIA, collaboratore;
Savino TOTARO, collaboratore;
Salvatore VERGA, collaboratore;
Luigino ZANELLA, collaboratore

#EDITORIALE

Cari lettori di "Obiettivo CdL",
è fine anno ed è tempo di valutazioni circa l'operato dell'U.P. di Torino: come già espresso in altre occasioni, quando fui nominato Presidente, poco più di un anno fa, non avrei mai pensato di dover affrontare un percorso così difficile ed insidioso. Soprattutto non avrei mai pensato di dover difendere la nostra U.P. dagli attacchi provenienti dallo stesso organismo di cui facciamo parte, ma sul punto avrò modo di esprimermi in seguito. Nel bilancio complessivo rilevo che grazie alla coesione fra i consiglieri della nostra U.P., diversi risultati positivi sono stati raggiunti. La componente "rosa" ha costituito il motore per il rinnovo della nostra sede di corso Sommeiller 21, una volta poco utilizzata ed oggi rinnovata nelle ambientazioni e negli strumenti a disposizione da permettere un utilizzo sia per le riunioni di Consiglio sia per incontri formativi che ci siamo prefissi di organizzare, divenuti apprezzati punti di riferimento da parte dei colleghi. A questo si aggiungono i consueti convegni mensili, puntualmente scadenzati su tematiche di lavoro e legislazione sociale. Abbiamo altresì voluto realizzare un corso in materia fiscale, al fine di supportare concretamente i colleghi che si sono specializzati nel segmento, tenuto dal dott. Giovanni Accardo, funzionario della Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, a cui va tutta la mia gratitudine per aver reso lineare una materia non sempre agevole ed in continua evoluzione. Anche questa rivista, "Obiettivo CdL", nata nel 2014, ha superato i confini provinciali dove, dai dati in nostro possesso, risulta sorprendentemente letta con un'attenzione pari agli iscritti di Torino; da sempre aperta al confronto con altre U.P. o colleghi; segnatamente al numero 5/2014, colgo l'occasione per ringraziare l'Assessore Regionale al Lavoro, dott.ssa Gianna Pentenero per la minuziosa intervista concessa ai colleghi Filippo Carrozzo e Dina Silvana Tartaglia. In materia editoriale ritengo si debba coinvolgere e catalizzare il gruppo di lavoro, armonizzando la stesura di elaborati che rendano più gradevole la lettura di argomenti spesso monocordi; un grazie sincero a tutti i membri della redazione ed a chiunque si è speso per la buona riuscita del periodico. Cambiando argomento, vi informo che l'aver partecipato all'ultimo Consiglio Nazionale dell'ANCL, mi ha

fornito nuovi stimoli perché 'finalmente' ho sentito professare concetti e principi che diamo spesso per scontati, ma che noi di Torino abbiamo, nostro malgrado, dovuto combattere per la loro affermazione, quali:

- **il rispetto delle regole;**
- **la democrazia;**
- **unità di categoria da non confondere con il pensiero unico;**
- **valorizzazione delle differenze di vedute quale strumento di crescita.**

In proposito è bene vi aggiorni di come il 12 dicembre 2014, dalle ore 10.00 alle 12.30, abbiamo avuto il piacere di ospitare il Collegio dei Probiviri Nazionali in seguito al deferimento dell'intero Consiglio di Torino con un comunicato privo di motivazione, o meglio vi era scritto: "per aver partecipato al Consiglio del 07 marzo 2014"

Essendo Consulenti del Lavoro e perciò consapevoli della nullità dello stesso per l'acclarata carenza di motivazione, si è provveduto ad approntare la difesa esclusivamente su tal punto avendo cognizione che i componenti del Collegio dei Probiviri non si sarebbero neppure dovuti presentare.

Invece allo scoccare delle 10.00 sono iniziate le audizioni svoltesi poi in seduta riservata, nonostante lo scrivente avesse preventivamente segnalato di come le udienze debbano essere trattate in seduta pubblica. Ottenuto riscontro negativo, ho richiesto quale punto statutario lo prevedesse, provocando uno scatto d'ira apparso ingiustificato ai presenti, da parte del Presidente, il collega Rossano Zanella, evidentemente irritato dall'esser sprovvisto della necessaria preparazione atta alla specifica interlocuzione.

È veramente atipico che da profondi conoscitori del nostro Statuto e Regolamento quali sono, li abbiano contravenuti in molteplici punti; è opportuno sottolineare come i tre ricorsi presentati nell'interesse della nostra U.P., i cui motivi si basano su mancate convocazioni di colleghi torinesi in consessi regionali e su difformi procedure statutarie per le elezioni, siano stati puntualmente recepiti nelle motivazioni dai Probiviri Regionali, poi invece successivamente cassate senza entrare nel merito dal Collegio dei Probiviri Nazionali e con giudizio inappellabile!!!

Che dire della loro delibera di quel famigerato 12 dicembre 2014 la cui lettura ha dell'incomprensibile ed al tempo stesso del fantasmagorico? Dal testo della stessa, anziché protrarsi dalle 10.00 alle 12.30 come di fatto è avvenuto nella sede naturale dell' U.P. di corso Sommeiller, sembrerebbe iniziata alle 08.30 e terminata alle 14,30 sempre in Torino, senza tuttavia render noto il luogo e sancendo uno stupefacente dono dell'ubiquità ai convenuti; quanto sopra parrebbe per risolvere all'ultimo istante l'ennesimo pressapochismo, senza accorgersi di commetterne altri, di natura ben più gravi.

Quindi, a tutt'oggi, ai Consiglieri di Torino, non è dato modo sapere l'esito della loro missione sindacale.

Con gli ennesimi attacchi alla nostra professione, vedasi le aumentate competenze ai Patronati introdotte dalla Legge di Stabilità, spero vivamente che il futuro ci consenta di dedicare unicamente il nostro tempo alle reali esigenze associative che ci contraddistinguono, piuttosto che dover spendere degli sforzi per difendersi da attacchi derivanti esclusivamente dalla diversa visione politica contrastante con il pensiero dominante. Con un quadro d'insieme del genere non resta che consegnarci con fiducia a chi si appresta a metter mano alla riforma del nostro Statuto, affinché prendendo spunto anche dai casi pratici accaduti nella nostra regione apporti le necessarie variazioni per evitare inutili fraintendimenti e spiacevoli diversità di interpretazione.

Concludo ringraziando ancora tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggere queste poche righe e, se qualcuno volesse conoscere realmente i fatti, non si faccia scrupolo a chiedere le carte eventualmente messe a disposizione prive dei nominativi degli attori. Auguro a tutti i colleghi buone feste, un felice inizio anno e, come d'abitudine, una buona e libera lettura!

Marco Operti

CdL in Settimo T.se (TO) e Presidente U.P. ANCL



#LE CREPE DEL SOFFITTO DI CRISTALLO

“La tua stima sarà: per un maschio dai venti ai sessant’anni, cinquanta sicli d’argento invece per una donna la tua stima sarà di trenta sicli”

(ANTICO TESTAMENTO, LEVITICO 27: 3 - 4).

... E DA ALLORA, AGLI ALBORI DEL TERZO MILLENNIO, ANCORA MOLTO RIMANE DA CAMBIARE SOTTO QUESTO CIELO.

Il World Economic Forum (WEF) ha recentemente pubblicato i risultati di una importante ricerca, effettuata annualmente a livello internazionale, denominata “Global Gender Gap Report”.

Il rapporto accerta e misura le disparità di genere nei diversi paesi del mondo e li classifica indicando i miglioramenti ed i peggioramenti in base ai seguenti parametri: economia/lavoro, salute, istruzione e politica/rappresentanza.

Ai primi cinque posti della classifica riguardante il 2014 – che comprende 142 paesi – ancora una volta, troviamo i paesi del nord Europa ossia Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca.

La Germania ha guadagnato la 12esima posizione, la Francia si trova al 16esimo posto, gli Stati Uniti si collocano al 20esimo posto, la Spagna è al 29esimo.

L’Italia, invece, arranca nella 69esima posizione, superata anche dal Nicaragua e dal Mozambico.

Il Bel Paese è trascinato verso il basso dalla mancanza di partecipazione delle donne nel mondo del

lavoro dove occupiamo l’88esima posizione nonché dalla differenza di livelli retributivi a parità di mansioni. Quest’ultimo parametro vede l’Italia 129esima. Infatti, nel 2014, le donne italiane hanno guadagnato mediamente il 48% dello stipendio di un uomo.

Tale percentuale in Danimarca sale al 71%, in Germania al 63%, in Spagna al 54%.

Per quanto riguarda la partecipazione delle donne nel campo economico, l’Italia nel 2014 precipita al 114esimo.

Il principio di parità uomo-donna, storicamente, trae origine dal pensiero di base di uguaglianza retributiva a parità di lavoro, successivamente si evolve nel concetto di parità di trattamento tra uomini e donne di fronte alla legge e in una terza fase di maturazione, giunge al concetto di pari opportunità.

Il principio di parità delle opportunità significa “offrire le stesse possibilità che sono proposte agli uomini, anche alle donne”, che è anche un concetto fondamentale della democrazia .

L’uguaglianza di diritti coinvolge non solo la posizione che si trova a monte del processo paritario, cioè la parità di opportunità, ma anche il punto che si trova a valle e cioè la reale possibilità di raggiungimento della parità nei fatti.

Il concetto di pari opportunità, quindi, è molto diverso dal concetto di parità e di uguaglianza, che vuol dire “essere messi nelle stesse condizioni”.

Nel rapporto ETAN¹ della Commissione Europea del lontano 2001, all’interno del paragrafo dal titolo “Promuovere l’eccellenza attraverso l’uguaglianza di genere” c’è una significativa vignetta che illustra molto bene il concetto di pari opportunità.

1 Il rapporto ETAN (rete europea di valutazione tecnologica) è una relazione sulla situazione della donne ricercatrici nella Unione Europea. Lo studio mostra come sia ovunque diffusa in Europa, la sotto- rappresentazione delle donne in ambito scientifico, mettendo in luce la necessità di politiche di pari opportunità nell’assunzione del personale scientifico e offrendo alcune indicazioni sulle possibili azioni da intraprendere.

TRA DISUGUALIANZA E PARITÀ DI GENERE

In essa è raffigurato un personaggio autorevole che, esaminando un gruppo di animali, afferma: *“Attenzione! Per il principio delle pari opportunità, voi sarete messi tutti nelle stesse condizioni.”*

Gli animali sono: un elefante, una giraffa, una scimmia e un pesciolino dentro la sua bolla d'acqua.

L'autorevole personaggio panciuto continua il suo discorso dicendo: *“Il primo di voi che riuscirà a salire su quell'albero vincerà il concorso!”*.

È chiaro che le condizioni, sulla carta, sono uguali per tutti gli animali, ma è ovvio che il concorso è truccato (senza essere necessariamente a Roma) dal sistema di selezione che è sfacciatamente unidirezionale a favore della scimmia.

Pari opportunità vuol dire, perciò, non solo uguaglianza nei criteri e nelle condizioni, ma anche nel rispetto delle specificità di tutti.



Il 2007 è stato dichiarato “Anno Europeo per le Pari Opportunità per tutti”.

L'essere arrivati a questo traguardo appare come una eloquente conquista; ma, dopo aver ripercorso, nel tempo, le tappe della travagliata e combattuta storia della parità di genere, comprendiamo come essa, in realtà, rappresenti soltanto una goccia nel mare.

Sono trascorsi, ormai, oltre due secoli da quando, nel pieno della Rivoluzione Francese, il 14 novembre 1793, Olimpia de Gouges salì sul patibolo per aver lottato e difeso la sua “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina”, nella quale aveva scritto: *“La donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. L'esercizio dei diritti naturali della donna non ha altri limiti se non la perpetua tirannide che le oppone l'uomo. Questi limiti devono essere infranti dalle leggi della natura e dalla ragione”*.

Quanto sembra lontano da noi tale aberrante comportamento, eppure basta “proiettare” il nostro sguardo in determinate zone geografiche, anche non necessariamente in via di sviluppo, per piombare nel profondo “medioevo” ed assistere ad ogni sorta di discriminazione, abuso o violenza attuata nei confronti delle donne, in ogni ambito della vita familiare, lavorativa, culturale, sociale, ecc.

Troppe sono ancora le condizioni di disuguaglianza di genere che resistono all'interno della differenti culture dei vari continenti, nono-

stante l'impegno profuso dall'ONU, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalle altre organizzazioni internazionali a carattere universale e regionale o semplicemente dalla società civile.

La loro azione è stata ed è fondamentale per fornire impulso e sostegno alla causa per il raggiungimento della effettiva parità di genere.

E come dimenticare anche l'importantissimo ruolo svolto dalle ONG operanti sia a livello internazionale, sia a livello regionale e locale.

Le ONG hanno fornito enormi contributi nei vari settori di ricerca, nell'accrescere la consapevolezza, nel reperimento dei supporti finanziari e logistici, nell'esercitare pressioni sui decision-maker a livello governativo ed intergovernativo, mobilitando la coscienza internazionale per risolvere le problematiche riguardanti l'uguaglianza concreta tra uomini e donne.

Nonostante siano stati registrati, negli ultimi decenni, significativi progressi nella lotta alla discriminazione nel mondo del lavoro, restano molteplici i fattori che impediscono l'effettivo raggiungimento delle pari opportunità e tante sono le azioni che devono essere intraprese per proseguire nel cammino di sviluppo.

Il 10 maggio 2007 è stato pubblicato uno dei **documenti** più completi riguardante la tematica della discriminazione e cioè il **rapporto OIL dal titolo: “Uguaglianza sul lavoro: affrontare le sfide”** (Equality at work: Tackling the challenges).

Attraverso tale documento, l'OIL ha tracciato un quadro complessivo sullo stato dell'arte a livello internazionale relativamente alle discriminazioni nei contesti lavorativi e registra sia i progressi che i clamorosi insuccessi nella battaglia contro le forme discriminatorie più tradizionali, come quelle fondate sul sesso, la razza o la religione ed anche contro le nuove forme fondate sull'età, l'orientamento sessuale, la sieropositività o lo stato di salute.

Il rapporto dell'OIL evidenzia i passi in avanti compiuti a partire dal primo rapporto globale del 2003 (*Time for Equality at work*, ILO, 2003) e sottolinea che la maggior parte dei 180 Stati Membri dell'Organizzazione ha ratificato le Convenzioni fondamentali relative alla lotta alle discriminazioni sul lavoro e si è impegnata ad adottare legislazioni e strategie contro la discriminazione.

I temi principali del rapporto riguardano:

- 1 la persistenza del divario uomini-donne in materia di occupazione e retribuzione;
- 2 la necessità di adottare politiche integrate contro la discriminazione salariale e contro la segregazione di genere, cercando al tempo stesso di conciliare lavoro e famiglia.

Per quel che riguarda il primo punto si evidenzia una differenza tra donne e uomini molto elevata e che oscilla in modo consistente in relazione alle regioni geografiche considerate.

Purtroppo il persistere delle disuguaglianze nel reddito, nelle risorse e nelle opportunità, riduce l'efficacia di qualsiasi azione volta a combattere la discriminazione.

Contemporaneamente, però, il divario di genere nella partecipazione al lavoro a livello mondiale si riduce grazie ad una crescita lenta ma continua del tasso di partecipazione delle donne nel mondo del lavoro; ma, anche in quest'ambito, i progressi non sono omogenei.

Altri dati significativi, per quanto attiene la problematica della parità uomo-donna, sono quelli emersi relativamente ai "livelli" delle posizioni lavorative ricoperte dalle donne.

Certamente le donne impegnate nel mondo del lavoro aumentano ... ma non in vetta!

Un aumento del numero di donne che ricoprono posti di lavoro di buona qualità come manager, alti funzionari o responsabili nei diversi settori del mondo del lavoro, costituisce un indicatore chiave del miglioramento della condizione femminile e della riduzione delle barriere discriminatorie.



È qui che il "soffitto di cristallo" ² si ispessisce sempre più.

I livelli cosiddetti apicali sono raramente raggiunti da una quota che, ben lungi dall'essere paritetica, sia almeno ragionevole.

Infatti, quasi ovunque nel mondo, le donne in posizioni di responsabilità sono ancora una sparuta minoranza rispetto al dato relativo agli uomini.

Anche la discriminazione in ambito

² Dall'espressione inglese glass ceiling; cioè, l'insieme di barriere sociali, culturali e psicologiche che si frappongono come un ostacolo insormontabile, ma all'apparenza invisibile, al conseguimento della parità dei diritti e alla concreta possibilità di fare carriera nel campo del lavoro per categorie storicamente soggette a discriminazioni.

«Non siamo stati in grado di rompere il soffitto di cristallo più alto e più resistente della nostra epoca, ma grazie a voi adesso quel soffitto ha 18 milioni di crepe [...] D'ora in poi, non sarà più sorprendente che una donna vinca primarie negli Stati, né che una donna sia in corsa per la nomination, né che una donna diventi il presidente degli Stati Uniti» [Hillary Clinton].

lavorativo, sia al momento dell'assunzione che sul posto di lavoro, nonostante essa sia stata universalmente condannata, è oggi ancora molto diffusa.

Certamente significativi sono stati i progressi compiuti sul fronte della legislazione: molti sono i Paesi che hanno revisionato i loro codici del lavoro, includendovi delle disposizioni contro la discriminazione ed a favore della parità.

L'esperienza, però, ha dimostrato che la produzione legislativa, per assicurare l'effettività e il successo del dettato normativo, da sola non basta.

Essa deve essere accompagnata da un'azione di Volontà Etica, fondata su un'intensa opera di conoscenza e di sensibilizzazione, indispensabile per raggiungere la consapevolezza ed attuare il cambiamento di mentalità.

La tematica relativa ai diritti delle donne a livello internazionale ha evidenziato, in più occasioni, l'importanza strategica della conoscenza e della consapevolezza del principio di pari opportunità, unitamente ad un forte impegno di effettiva volontà da parte di tutti i Governi.

Sicuramente, una delle leve più importanti per realizzare l'auspicato mutamento della "forma mentis" e quindi un nuovo modo di agire delle società, insieme a quella Etica, è senza dubbio quella culturale.

Conoscenza e consapevolezza rappresentano da sempre fattori di sviluppo e benessere sociale, culturale ed economico.

Solo attraverso di essi le società delle diverse realtà regionali potranno acquisire gli strumenti necessari per evolversi verso una cultura dei diritti e dell'uguaglianza di genere e conseguentemente, affrontare le sfide ed i cambiamenti che, inevitabilmente, reca il processo di globalizzazione.

Principi che ritroviamo oggi nel "Global Gender Gap Report 2014" nel quale si evidenzia che la parità di genere è «una necessità assoluta» perché è una «questione di giustizia» e perché la parità corrisponde a una maggiore competitività e prosperità dei paesi anche dal punto di vista economico.

Salvatore Verga
C.d.L. in Torino



#VERA SEMPLIFICAZIONE O MERA UTOPIA?

THE REGIONAL TAX ON PRODUCTIVE ACTIVITIES (IRAP) IS A TAX APPLIED TO PRODUCTIVE ACTIVITIES WITHIN THE TERRITORY OF THE REGIONS, GOVERNED BY A 1997 LAW; THE BASIS FOR ITS APPLICATION IS THE REGULAR EXERCISE OF AN INDEPENDENTLY ACTIVITY TO THE PRODUCTION AND EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES.

IRAP IS APPLIED TO THE PRODUCTION OF NET VALUE ADDED OR THE REMUNERATION OF FACTORS OF PRODUCTION BUT THE EXPENSES FOR EMPLOYEES (THE AMOUNTS OR INDEMNITY PAID TO THE EMPLOYEE AND ALL THE OTHER ELEMENTS THAT MAKE UP THE GROSS WAGE) ARE NON-DEDUCTIBLES.

ALLOWANCES IN THE TAX BASE HAVE BEEN UPDATED SEVERAL TIMES SO, IN EXCEPTION TO THIS RULE REFERRING TO EMPLOYEES, THE SITUATION IS THIS:

- **TAX ALLOWANCE FOR INSURANCE PREMIUMS (EG. INAIL);**
- **TAX ALLOWANCE FOR EMPLOYMENT INCREASE, TAKING INTO ACCOUNT THE LIMIT REPRESENTED BY THE TOTAL OF THE COST STAFF;**
- **TAX ALLOWANCE FOR "TAX WEDGE" (*) (FIXED AMOUNT AND SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS);**

FOR EACH EMPLOYEE THE AMOUNT OF TAX ALLOWANCES CAN NOT EXCEED THE SUM OF WAGES AND OTHER COSTS BORNE BY THE EMPLOYER.

(*) TAX WEDGE = DIFFERENCE BETWEEN TOTAL LABOR COST SUSTAINED BY THE FIRM AND THE NET PAY RECEIVED BY THE WORKER.

Non siamo professori di lingue e refusi grammaticali a parte, quanto sopra potrebbe essere un esempio di traduzione in lingua inglese della normativa italiana a beneficio di investitori ed osservatori stranieri, così come provocatoriamente auspicato alcuni mesi fa dall'attuale iperattivo inquilino di Palazzo Chigi.

Per questo primo esercizio di traduzione, abbiamo scelto l'IRAP perché rappresenta un ottimo esempio di come la nostra legislazione sia in alcuni casi eccessivamente complicata e di come a volte si perdano per strada ottime occasioni per una

necessaria semplificazione, peraltro più volte auspicata da tutti i Governi succedutesi in questi ultimi anni.

Ma, allora, se tutti sono d'accordo nel ricercare una semplificazione normativa, in quale direzione si può muovere il legislatore per realizzare questo obiettivo?

Osiamo suggerirne un paio:

- l'abrogazione vera e propria di vecchie leggi (difficile da attuare per l'inestricabile intreccio che spesso si crea fra le varie norme);
- l'attenta formulazione delle nuove norme, pensate e formalizzate anche con un occhio di riguardo

alla semplicità di interpretazione, di applicazione e di controllo.

A proposito del secondo criterio, un chiaro esempio di occasione perduta è contenuto nella legge di Stabilità 2015 a proposito della deducibilità integrale ai fini IRAP del costo del lavoro relativo ai rapporti a tempo indeterminato.

L'argomento è, a nostro giudizio, così complicato che non è possibile descrivere il dettaglio della norma citata senza riassumere brevemente il contesto complessivo.

COS'È L'IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive, appunto IRAP, è un'imposta reale applicata alle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni. Introdotta nel 1998, il presupposto per la sua applicazione è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

L'Irap viene applicata alla produzione del valore aggiunto netto o della remunerazione dei fattori produttivi, indipendentemente dal reddito, dal patrimonio o da altri indici classici di imposizione.

Sin dalla sua istituzione, l'IRAP si è caratterizzata per un notevole contenzioso a causa di alcuni aspetti mai completamente risolti:

- la discussa sovrapposibilità della base imponibile con quella dell'I-VA;
- l'incerta applicazione ai soggetti di piccolissime dimensioni;
- la scelta di rendere indeducibile le

L'IRAP E L'ENNESIMA OCCASIONE MANCATA

spese per il personale dipendente, con l'evidente conseguenza di favorire le aziende che terziarizzano la produzione all'esterno rispetto a quelle che perseverano con la produzione in proprio; in un momento storico purtroppo caratterizzato dalla delocalizzazione della produzione in paesi stranieri dal basso costo, questo è indubbiamente l'aspetto più controverso e critico.

Riguardo al primo dubbio, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto che l'IRAP differisce dall'Iva e non è quindi incompatibile con quest'ultima in quanto:

- non è proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti dal soggetto passivo;
- non deve essere sistematicamente trasferita sul consumatore finale, in quanto colpisce le attività produttive senza ripercuotersi a carico del consumatore finale, come avviene per un'imposta sul consumo come l'IVA.

Dato per scontato dunque che i presupposti dell'imposta non sono in discussione, lo Stato e le Regio-

ni, impossibilitati alla abrogazione per motivi di gettito, hanno in più riprese introdotto alcuni correttivi nel tentativo di attenuare gli aspetti più discutibili e di adeguarsi agli indirizzi forniti dalla giurisprudenza in materia, determinando tuttavia un considerevole aumento del grado di complessità complessiva della disciplina.

COSA SONO LE DEDUZIONI IRAP

La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti, un'aliquota differenziata in base alla tipologia del contribuente.

Nella disciplina dell'IRAP vige un principio di indeducibilità generale del costo del lavoro; in deroga a tale principio, l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 446/1997 prevede la possibilità di ridurre la base imponibile per mezzo di specifiche deduzioni.

Fra queste, le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, indumenti da lavoro, servizi di mensa e trasporto collettivo del personale, spese di trasferta, etc.) sono deducibili se costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura di retribuzione per il dipendente. Sono indeducibili, invece, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda.

Per correggere questo aspetto

particolarmente critico, sono state introdotte molteplici modalità, pertanto sono quindi deducibili:

- i premi INAIL;
- importi forfettari per i lavoratori a tempo indeterminato;
- i contributi previdenziali;
- i costi per gli apprendisti, i lavoratori disabili, gli addetti alla ricerca e sviluppo;
- la deduzione "minima" per ciascun dipendente fino ad un massimo di cinque dipendenti.

Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni non può eccedere la somma della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Tenuto conto della incompatibilità di alcune deduzioni rispetto ad altre, il contribuente che intende massimizzare i benefici deve anche confrontare per ogni dipendente le deduzioni teoricamente applicabili.

Questo percorso di aggiornamento è proseguito anche di recente con l'introduzione, per la dichiarazione annuale relativa al 2014, di nuove deduzioni finalizzate all'incremento della base occupazionale delle aziende, la cui disciplina ricalca in gran parte quella precedentemente in vigore dal 2005 al 2008 e che svolge un positivo ruolo di stimolo e di indirizzo quale "premio" alle aziende che incrementano l'occupazione con contratti a tempo indeterminato.

Nonostante le molteplici soluzioni a disposizione, raramente le deduzioni fruibili raggiungono l'intero costo del lavoro sostenuto.



IL COSTO DEL LAVORO INTERAMENTE DEDUCIBILE

Nella legge di Stabilità per il 2015 il legislatore è intervenuto nuovamente introducendo una norma, che consente la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro per le aziende che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Il giudizio di questa iniziativa non può che essere molto positivo in quanto corregge, annullandolo, il vantaggio competitivo impropriamente goduto dalle aziende delocalizzate rispetto alle "nostre" imprese produttrici.

L'intervento da attuare è quasi intuitivo: semplificare gli adempimenti degli operatori significherebbe in questo caso applicare la nuova deduzione prendendo a riferimento l'intero costo del lavoro sostenuto (retribuzione, contributi e altri oneri e spese a carico del datore di lavoro), considerando "ininfluenti" o "assorbite" di fatto le altre tipologie di deduzione altrimenti spettanti.

In realtà non sarà così perché la legge di Stabilità 2015, al contrario, richiede:

- di effettuare preliminarmente i calcoli necessari per la determinazione delle deduzioni già previste per gli stessi dipendenti;
- di indicare tali deduzioni nella dichiarazione IRAP;
- di evidenziare nella stessa dichiarazione la differenza tra il costo complessivo del dipendente e le deduzioni già applicate.

In altri termini, la nuova deduzione non è pari al costo del lavoro complessivo ma:

COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO



SOMMATORIA DELLE DEDUZIONI ANALITICHE O FORFETARIE GIÀ APPLICABILI



ULTERIORE IMPORTO DEDUCIBILE

Il risultato dunque è l'ulteriore importo deducibile che, sommato ai precedenti, rende integrale la deduzione del costo del lavoro.

È del tutto evidente che, rispetto al flusso di lavoro utilizzato dagli operatori negli anni passati, ciò non si traduce in una semplificazione come la prima lettura della normativa lasciava presupporre, ma si rivela in realtà un inutile e complicato ulteriore passaggio operativo da compiere, con conseguenti aggravii di costi e nuovi rischi di errori di calcolo o di interpretazione.

Gianluca Bongiovanni,
CdL in Rivalta (TO)

#NON È UN PAESE PER VECCHI

La pubblicità può essere un'arma veramente efficace per emergere e per distinguersi dagli altri concorrenti. Per condurre una buona pubblicità è, tuttavia, necessario rispettare la regola: proporre al mercato un buon prodotto. È importante che il consumatore abbia un'elevata qualità percepita, probabilmente all'ufficio stampa del nostro Presidente del Consiglio, questa regola è sfuggita.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 30 ottobre 2014 il decreto delegato per la semplificazione fiscale, il famigerato D. Lgs 175/2014, in esso una delle disposizioni riguarda proprio, a decorrere dal 2015, la presentazione del modello 730 precompilato.

Il 730 precompilato è uno spot elettorale, il beneficio percepito è ben inferiore al costo effettivo della novità. I soli soggetti autorizzati alla compilazione del nuovo modello sono i seguenti: Consulenti del Lavoro, Centri di assistenza Fiscale e Commercialisti. Ma siamo sicuri che i soggetti interessati abbiano ben gradito la tanto sponsorizzata novità "semplificativa"?

Innanzitutto gli studi professionali si troveranno in difficoltà per l'ingorgo delle scadenze: ricordiamo il calcolo dei premi Inail, l'anticipo della presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l'invio della Comunicazione unica, che ha mandato in soffitta il modello Cud.

Metter mano al 730 precompilato, anche nel caso di una minima modifica, comporterebbe l'apposizio-

ne del visto di conformità su tutto il modello fiscale e di conseguenza l'assunzione della responsabilità anche di eventuali errori non propri. L'articolo 6 del D.Lgs semplificazioni prevede che, in caso di errori riconducibili al rilascio di un visto di conformità infedele, il pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, che sarebbero stati richiesti al contribuente (ex art. 36-ter Dpr 600/73), saranno a carico dell'intermediario.

I nuovi adempimenti rischiano di creare una situazione estremamente difficile per gli addetti ai lavori che si troveranno ad avere pesanti responsabilità, ricordiamo che i soggetti abilitati alla trasmissione possono incappare nelle seguenti problematiche: dal visto infedele alla richiesta del pagamento, in luogo del contribuente, delle imposte, di sanzioni ed interessi dovuti dal contribuente. Pensiamo al rischio che si corre se un contribuente porta al soggetto incaricato dell'assistenza fiscale una fattura del medico dentista fasulla o contraffatta, l'incaricato è responsabile non solo dell'errore ma anche delle imposte non pagate, rischiando di dover rimborsare di tasca propria le tasse altrui.

Dunque il 730 precompilato rischia di rivelarsi un flop; sul professionista non possono ricadere le conseguenze per eventuali leggerezze o sviste altrui, sappiamo già che i nuovi modelli non saranno corretti e per gli intermediari è un grandissimo rischio modificare un modello

precompilato e apporre il visto. C'è un trasferimento di responsabilità illegittimo ed incostituzionale che aprirà la strada a numerosi ricorsi giudiziari in caso di contestazione agli intermediari.

Il contribuente rispetto alle conseguenze derivanti da errori connessi all'indicazione degli oneri, dei crediti d'imposta e delle ritenute, sui quali è stato apposto un visto di conformità da parte di un intermediario qualificato, non sarà tenuto a corrispondere all'erario neppure l'imposta.

Il Decreto legislativo semplificazioni dà la possibilità agli intermediari abilitati di attenuare l'impatto sanzionatorio presentando la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dello stesso anno, nel caso in cui il contribuente non voglia presentare la dichiarazione correttiva, l'intermediario potrà trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica che sarà definita con provvedimento del direttore delle Entrate. Sia nel caso in cui sia trasmessa la dichiarazione rettificativa, sia nel caso in cui il contribuente non intenda presentarla, e quindi si ricorra alla comunicazione, la sanzione (pari al 30% delle maggiori imposte) viene ridotta ad un ottavo, mentre le imposte e gli interessi competeranno al contribuente. Nessuna sanzione potrebbe essere comminata al professionista nel caso in cui il contribuente ravvedesse l'errore presentando un unico modello rettificativo entro il 30 settembre dell'anno successivo, si tratterà comunque di un'ipotesi remota

LA GRANDE INCERTEZZA DEL 730 PRECOMPILATO

poiché il contribuente non avrà alcun interesse dal momento che le sanzioni, gli interessi e la maggior imposta non saranno richiesti a lui, bensì al professionista. Sarà molto fortunato il contribuente che si rivolgerà ad un intermediario il quale commettendo errori nella dichiarazione gli farà pagare meno imposte o ottenere un maggior rimborso.

Demandare alla valutazione della correttezza del visto di conformità chi deve pagare l'Irpef risultante dal controllo formale della dichiarazione è una violazione della nozione di capacità contributiva, prevista dalla nostra Costituzione all'art. 53, recita: *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."* È stato più volte chiarito dalla Corte costituzionale che il principio di capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca erogazioni tributarie da parte di soggetti diversi dal debitore, ma ha comunque specificato che tali soggetti non debbano essere estranei al presupposto d'imposta, specifica che da adito a perplessità sull'individuazione dell'intermediario come soggetto che sopporta l'imposta relativa a situazioni imponibili che non lo riguardano in alcun modo.

L'illogicità di questa norma è assoluta, ma quando mai ci siamo trovati di fronte ad una norma che prevede che un terzo estraneo si faccia carico delle obbligazioni tributarie del contribuente?

Ci troviamo di fronte ad una dichiarazione sperimentale con sanzioni

che sono tutt'altro che sperimentali. Nessuna delle nostre compagnie assicurative sarà mai disposta a risarcirci del debito d'imposta dovuto dal contribuente.

Ma chi, di noi professionisti abilitati o quale Centro di assistenza fiscale, sarà così sprovveduto da farsi carico delle imposte dei propri clienti?

Le uniche soluzioni per evitare di incappare nel "fatale rischio" del visto infedele, dopo la candida ammissione del nostro fisco che il 90% dei modelli sarà da integrare, modificare o correggere, è la presentazione del modello Unico o far richiedere le credenziali Fisconline al contribuente.

Il dirottamento dei clienti contribuenti verso la presentazione del Modello Unico troverà riscontro in tutti quei casi in cui il contribuente chiuda la sua posizione con un debito fiscale. In questo caso infatti, il passaggio dalla novità sperimentale al vecchio e consolidato modello Unico, non comporterà alcuna controindicazione per i contribuenti. Diverso il caso di un contribuente con una posizione a credito, evitando il sistema sanzionatorio al professionista, finirebbe per essere danneggiato vedendosi dilatare i tempi di ottenimento del suo rimborso.

In quest'ultimo caso si potrebbe dunque far richiedere al contribuente le credenziali Fisconline per farlo procedere alla trasmissione diretta della dichiarazione corretta ed integrata con il sistema telematico messo a disposizione dall'Agenzia

delle entrate, per tutti i contribuenti che non debbono presentare il modello 770 per più di 20 sostituiti, così facendo, il professionista presta la consulenza e l'assistenza, non figura come intermediario, evitando così le sanzioni previste ai sensi dell'art. 6, co. 1 lettera a) del decreto, e non crea disagi per il rimborso, lasciando invariati i termini.

Tuttavia, nonostante le possibilità di sviare ai "disagi" arrecati agli intermediari dalle novità semplificative e sanzionatorie, speriamo che il governo si ravveda al più presto e si renda conto che le previsioni normative del decreto semplificazioni sembrerebbero unicamente volte a trovare un capro espiatorio sul quale addossare responsabilità non proprie.

Le novità semplificative del decreto dovrebbero rivoluzionare e, per l'appunto semplificare il rapporto tra Fisco e contribuente, mettendo quest'ultimo nella condizione di poter adempiere ai propri obblighi dichiarativi.

Veniamo ora al modello 730/2015 precompilato, l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto fede alla promessa fatta di rendere disponibili le bozze e le istruzioni, infatti sono state pubblicate il 1 dicembre c.a. Le istruzioni del modello precisano che potranno avvalersi del modello precompilato i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

- nel 2014 hanno presentato il modello 730/2014 redditi 2013
- hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica

2015, che da quest'anno sostituirà il modello CUD, contenente le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di pensione

Il modello precompilato sarà predisposto anche per i contribuenti possessori di Certificazione Unica 2015 che nel 2014 hanno presentato il modello Unico PF pur avendo i requisiti per la presentazione del modello 730 oppure che hanno anche presentato i quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria) e RW (investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria) del modello Unico PF. Non verrà predisposta per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata.

Il modello 730 precompilato conterrà le seguenti informazioni:

- dati comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica dai sostituti d'imposta;
- dati relativi agli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali comunicati all'Agenzia delle Entrate dalle assicurazioni e dagli enti previdenziali;
- versamenti effettuati tramite modello F24 e contributi versati per lavoratori domestici.

A partire dal 15 aprile 2015 il modello dichiarativo sarà reso disponibile da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la locuzione viene reso disponibile significa che il contribuente

dovrà attivarsi per capire se, sul sistema informatico dell'Agenzia, c'è la sua dichiarazione precompilata. Si tratta di una grande criticità; immaginiamo il gran numero di pensionati non informatizzati che dovranno attivarsi per reperire la propria dichiarazione per confermarla, modificarla oppure rifiutarla. Le possibilità di consultare il sito sono:

- in autonomia, previa registrazione ai servizi telematici, direttamente sul sito, con l'inserimento del proprio PIN che potrà essere richiesto online accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it, al telefono contattando il numero dell'Agenzia delle Entrate 848.800.444 oppure presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presentando il documento d'identità.
- conferendo delega al proprio sostituto d'imposta che entro il 15 gennaio dia la propria disponibilità a fornire assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un CAF, un Consulente del Lavoro o Commercialista.

La dichiarazione precompilata può essere presentata:

- direttamente: se il contribuente ha un minimo di conoscenza tecnica nelle materie fiscali;
- tramite il sostituto d'imposta: il contribuente consegnerà al sostituto delega per l'accesso al modello e il modello 730-1 in busta chiusa. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate previsto entro il 07 luglio, il sostituto d'imposta consegnerà al contribuente copia della dichia-

razione elaborata e il prospetto di liquidazione riportante il rimborso che sarà erogato e le somme che saranno trattenute (modello di liquidazione 730-3);

- tramite un Caf o un professionista abilitato: sempre che vi siano professionisti disposti a fornire assistenza fiscale dato il rischio di svantaggi economici smisurati rispetto ai reali vantaggi economici ricavati dall'attività. In questo caso il contribuente deve consegnare oltre alla delega all'accesso al 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa, la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati riportati in dichiarazione. La documentazione dovrà essere conservata in originale dal contribuente e in copia dal professionista che ha prestato assistenza. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia e comunque entro il 07 luglio il professionista dovrà consegnare il modello di liquidazione 730-3 elaborate sui dati dei documenti presentati dal contribuente.

Confidiamo che, visto il preannunciato flop, per il 2016 le semplificazioni siano reali e non solamente la ricerca di un capro espiatorio al quale addossare i costi della novità.

Erica Maurino
CdL in Torino

#A SPASSO NEL TEMPO, L'AVVENTURA CONTINUA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 18/14 del 30 luglio 2014 è intervenuto a fornire una serie di preziosi ed indispensabili chiarimenti interpretativi in ordine alla Legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Con tale ultimo dispositivo, n. 34/14, è stato rivoluzionato, come ormai è certamente a tutti noto, la disciplina del contratto di lavoro privato a tempo determinato introducendo, innanzitutto, la acausalità, ovvero la non necessità, fatte salve alcune eccezioni, di indicare le ragioni giustificatrici all'apposizione del termine finale al contratto di lavoro. Si è, quindi, in maniera definitiva, abbandonato il previgente regime che richiedeva la specifica indicazione, al momento dell'assunzione, delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, essendo, quindi, ora possibile assumere a tempo determinato senza dover indicare, in alcuna maniera, le ragioni sottese a tale tipo di assunzione. Come anticipato, tuttavia, in alcuni determinati casi, la sussistenza di specifiche ragioni giustificatrici permane come, ad esempio, nella fattispecie di assunzione a tempo determinato *"per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità"* in forza della quale il datore di lavoro non sarà tenuto al rispetto del limite quantitativo – come infra

vedremo quello del 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione – né sarà tenuto all'obbligo di provvedere al versamento del contributo addizionale nella misura dell'1,4%.

L'acausalità, ovviamente, risulta temperata dalla necessità di dover rispettare i nuovi limiti, di natura quantitativa e temporale, inseriti dalla legge. Ma vediamo nel dettaglio tali limiti. Come sopra detto, il datore di lavoro può procedere alle assunzioni a termine a condizione che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati non ecceda il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione mentre, per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, sarà sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Innanzitutto, occorre chiarire quali siano i rapporti di lavoro "stabili" che devono essere considerati nella verifica numerica relativa al numero complessivo di lavoratori assunti a tempo indeterminato ed è proprio la circolare ministeriale sopra indicata ad aver chiarito che tale verifica andrà effettuata tenendo conto del totale dei lavoratori complessivamente in forza su tutto il territorio nazionale, ovvero a prescindere dall'unità produttive ove i medesimi sono occupati, ed ancora ad aver specificato che vi rientrano i rapporti di lavoro di apprendistato (escluso quello a tempo determinato ex art. 4

I CONTRATTI a TERMINE al GIRO DI BOA del 31 dicembre 2014

comma V e comma II quater dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/11), i lavoratori part-time ed i dirigenti, mentre sono esclusi i lavoratori assunti a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità, i rapporti di lavoro autonomo o di lavoro accessorio, nonché i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione.

Da evidenziare, ulteriormente, che la Circolare ha fornito una importante indicazione operativa nell'ipotesi in cui il risultato dell'applicazione della percentuale del 20% dia luogo ad un risultato decimale, stabilendo che, in tal caso, se il decimale è uguale o superiore allo 0,5 il datore di lavoro potrà arrotondare all'unità decimale superiore e stabilendo, ancora, che la sanzione amministrativa prevista nel caso di superamento del limite quantitativo non trovi applicazione qualora tale superamento sia avvenuto prima della pubblicazione della circolare stessa.

Bisogna inoltre precisare che, secondo le indicazioni fornite dal

Ministero, la percentuale del 20% costituisce una proporzione tra lavoratori "stabili" ed a termine e non rappresenta, invece, un limite massimo fisso annuale.

Nel suddetto limite quantitativo di assunzioni a termine non vi rientrano, poi, quelle effettuate ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 179/12 da parte di una start-up innovativa, le altre fattispecie di esclusione indicate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 368/01, ivi comprese quella relativa alle assunzioni ai sensi dell'art. 8, comma II, della L. n. 223/91 e quella di cui al nuovo comma V bis per i contratti stipulati da Istituti Pubblici ed Enti Privati di ricerca nonché, non rientrano nel limite in esame, le assunzioni in favore di lavoratori disabili a tempo determinato e le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimento d'azienda o di rami d'azienda.

Ricordiamo, in ogni caso, che restano esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Da precisare che la legge ha espressamente previsto che il limite quantitativo possa essere modificato dalla contrattazione collettiva aumentando o diminuendo la nota percentuale del 20%.

Rammentiamo, ancora, che la proroga del contratto a termine è ora possibile per un massimo di 5 volte, indipendente dal numero dei rinnovi, nell'arco complessivo di 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa – stessa mansione – per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

Per quanto concerne, invece, la sorte delle proroghe effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto legge e la pubblicazione della legge di conversione (ovvero dal 21 marzo 2014 al 19 maggio 2014), all'epoca lo ricordiamo consentite nel numero complessivo di 8 (poi ridotto a 5), il Ministero ci precisa la legittimità delle stesse in forza dell'art. 2 bis del D.L. 34/14.

Quanto, invece, all'onere informativo, posto a carico del datore di lavoro in relazione al diritto di precedenza disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs n. 368/2001 e che dovrà risultare specificatamente dall'atto scritto con il quale si procede all'assunzione a termine, occorre evidenziare come non siano previste sanzioni in caso



di inosservanza al suddetto obbligo e come, in ogni caso, il mancato assolvimento di tale obbligo non faccia certo venire meno il diritto del lavoratore ad essere preferito nell'assunzione ovviamente qualora si tratti di medesime mansioni o equivalenti ex art. 2103 c.c..

Come sappiamo, poi, la violazione del limite percentuale disciplinato dal nostro art. 1, comma 1, è sanzionata in misura fissa (20% o 50% della retribuzione lorda mensile) a seconda delle unità lavorative assunte in eccesso rispetto al limite di legge ed in base, ancora, al numero di mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione. Da precisare che la sanzione non sarà, quindi, applicabile qualora il rapporto di lavoro non ecceda la durata di 15 giorni.

Va, comunque, ricordato che, come per tutte le sanzioni amministrative, il contravventore avrà diritto al pagamento nella misura ridotta di 1/3 e da eseguirsi nei 60 giorni dalla notificazione, così ottenendo l'estinzione della violazione accertata.

Ma cosa accadrà al 31 dicembre 2014 ai datori di lavoro che, in violazione dell'art. 2 bis, comma III, del D.L n. 34/14, non abbiano ancora provveduto a ridurre il numero di rapporti di lavoro a termine in seguito al superamento del limite quantitativo alla data di entrata in vigore del decreto legge ?

Ebbene, tali datori di lavoro non potranno più assumere alcun ulteriore lavoratore a tempo determinato e ciò sino a quando non provvede-

ranno a rispettare il limite anzidetto.

Alla luce di quanto sopra esposto non possiamo che accogliere con estremo favore la novella legislativa che, con l'introduzione dell'acausalità, ha l'evidente pregio di aver reso molto più facile ed accessibile l'assunzione a termine. Del resto, proprio il venir meno della necessità di indicare specificatamente le ragioni giustificatrici all'apposizione del termine (ragioni che spesso erano frutto di imponenti e fantasiosi sforzi da parte di tutti noi), determinerà un calo del contenzioso esistente con la conseguenza che, almeno per questo aspetto del rapporto di lavoro, il datore di lavoro avrà più certezze e correrà meno rischi.

Certamente la disciplina normativa contenuta nel decreto legge avrebbe potuto (*rectius* dovuto) essere molto più chiara, evitando agli interpreti di compiere dei salti mortali per non incorrere in gravi errori ma, come recita un brocardo latino "*Ad augusta per angusta*" ossia 'alle cose eccelse non si arriva che attraverso alle difficoltà'.

Simona Carbone
CdL in Torino

#RIAPERTA LA DANZA

Cronologia dei regimi fiscali agevolati e semplificati

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA

REGIME DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

REGIME SUPER SEMPLIFICATO

REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Finanziaria 2001)

REGIME DEI MINIMI (Finanziaria 2008)

REGIME DEL VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E PER I LAVORATORI IN MOBILITÀ (Legge di Stabilità 2012)

NUOVO REGIME DEI MINIMI (Legge di Stabilità 2015)

Solamente gli storici o i Colleghi con i capelli bianchi ricordano che, subito dopo la sconvolgente riforma tributaria degli anni 1972/1973 che ha cancellato i vecchi regimi e introdotto il nuovo sistema impositivo sui redditi (l'IRPeF) e sui consumi (l'IVA), più di un ministro delle finanze si è arrovellato per varare sistemi forfettari per il calcolo delle imposte.

Tralasciando quelli ormai obsoleti cerchiamo di dare sistematicità a quelli più recenti che ancora per poco condizioneranno la vita dei contribuenti (Leggi finanziarie 2008 e seguenti) o che tra poco entreranno in vigore (Legge di stabilità 2015).

Prima però è d'obbligo ricordare che i regimi minori attualmente in vigore riguardano esclusivamente i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, questi ultimi relativi all'esercizio di arti e professioni, prodotti dalle persone fisiche, con partita IVA individuale, che svolgono la propria

attività in modo abituale, escludendo così tassativamente quelli societari nonché ogni tipo di attività economica e professionale occasionale cioè sporadica e non ripetuta.

Requisito essenziale rimane l'esercizio della propria attività secondo criteri discrezionali, senza vincolo di subordinazione, con organizzazione di mezzi e lavoro prevalentemente propri.

Da sempre i regimi minori sono stati oggetto d'opzione rispetto a quelli ordinari. Opzione che normalmente veniva fatta in occasione della richiesta d'attribuzione della partita IVA o in sede di trasmissione della denuncia annuale.

Spesso la scelta era vincolata ad un determinato valore massimo del volume d'affari presunto dichiarato in occasione della comunicazione d'inizio dell'attività.

Tralasciando i regimi compresi tra quello della franchigia fino a quel-

lo delle nuove iniziative produttive, questi i regimi più recenti che ancora producono effetti:

- CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI (L. 244/2007)

Imposta sostitutiva del 20%

- DEL VANTAGGIO PER I GIOVANI E I LAVORATORI IN MOBILITÀ (D.L. 98/2011)

Imposta sostitutiva del 5%

Perché è importante conoscerne le caratteristiche? In primo luogo perché, anche se per pochi giorni, detti regimi sono ancora validi. In secondo luogo perché la Legge di Stabilità 2015 introdurrà un nuovo regime naturale per tutti coloro che, in possesso di determinati requisiti, richiederanno la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2015. Questo nuovo regime dei contribuenti minimi avrà caratteristiche molto diverse dai precedenti e lascerà in vita, fino ad esaurimento dei termini, i due regimi elencati. Pertanto, qualora il contribuente in possesso dei requisiti previsti dai vecchi due regimi, dei minimi e del vantaggio, abbia intrapreso la sua attività entro il 31 dicembre 2014, avrà la facoltà di scegliere il più vantaggioso tra questi e il nuovo regime. Opportunità non più possibile per coloro che attiveranno la loro partita IVA dopo tale data, cioè dal 1° gennaio 2015.

In pratica e nel dubbio, meglio poter scegliere di continuare a beneficiare delle agevolazioni fino a compimento rispettivamente del triennio o del quinquennio di attività o, per i più giovani, fino all'età di 35 anni, piuttosto che farsi limitare dai nuo-

IL REGIME DEI MINIMI DAL 2008 AD OGGI

vi paletti imposti dal nuovo regime dei minimi proposto dalla Legge di Stabilità.

REGIME DEI MINIMI PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Il **regime dei minimi previsto dalla Legge di stabilità per l'anno 2015**, già approvata dal Senato con il voto di fiducia del 19-20/12/2014 e passata oggi, 22 dicembre 2014 anche alla Camera, prevede l'istituzione di un **regime forfetario naturale** per coloro che, nel contempo:

- **nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla stessa legge, diversi a seconda del codice ATECO** (vedere tabella conclusiva). Ciò significa, ad esempio, che un agente di commercio, per beneficiare delle forfetizzazioni del nuovo regime, avrà i ricavi limitati a 15.000 euro annui, un reddito imponibile pari al 62% dei ricavi (9.300 euro) e l'imposta sostitutiva dovuta di euro 1.395 (pari al 15% del reddito). Sempre 15.000 euro e il 78% di redditività per un Consulente del Lavoro.
- hanno sostenuto **spese per prestazioni di lavoro** dipendente, compreso il lavoro accessorio, di collaborazione, di associazione in partecipazione e di somministrazione, **complessivamente non superiori ad euro 5.000 nell'anno**;
- non superino i **20.000 euro di valore dei beni strumentali**, anche in locazione, leasing o comodato.

Sono esclusi dal computo gli immobili e i beni in uso promiscuo concorrono nella misura del 50%;

- **i redditi di impresa arte o professione siano prevalenti** rispetto a quelli di lavoro dipendente o assimilati conseguiti nello stesso anno;
- per coloro che iniziano una **nuova attività**, per accedere al regime, sarà sufficiente che dichiarino di **presumere la sussistenza dei requisiti**.

Come già per i vecchi regimi dei minimi e del vantaggio, non potranno accedere al nuovo regime forfetario le persone:

- che si avvalgono dei **regimi IVA speciali** e a determinazione forfetaria del reddito;
- **non residenti**, con un'eccezione per i cittadini comunitari e per i residenti nei paesi aventi accordi di scambio di informazioni economiche con l'Italia e che producano in questo territorio almeno il 75% del proprio reddito complessivo;
- che effettuano **cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi**;
- che **contemporaneamente partecipano in società** di persone, associazioni o in srl in trasparenza.

Così come per i precedenti regimi agevolati, anche i nuovi minimi:

- non addebitano l'IVA sulle cessioni e non deducono l'IVA sugli acquisti;
- versano l'IVA esclusivamente sugli acquisti intracomunitari;
- sono normalmente esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli

adempimenti previsti dal DPR 633/72 fatto salvo gli obblighi di numerazione e conservazione dei documenti di spesa nonché di emissione e conservazione delle fatture e, ove prevista, l'annotazione dei corrispettivi;

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore;
- non sono soggetti a ritenuta d'acconto, ma i corrispettivi pagati devono essere riportati nella dichiarazione, unitamente al codice fiscale del percettore, anche se non sono state operate ritenute;
- possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, deve essere fatta sulla prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo (3 anni) l'opzione resta valida fino ad eventuale nuova scelta.

Come già detto i redditi sui quali pagare **l'imposta sostitutiva del 15%** si determinano applicando ai ricavi, che devono rientrare nei limiti previsti dall'allegato 4 della legge introduttiva, i coefficienti di redditività diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. L'imposta sostituisce l'IRPeF, le addizionali regionali e comunali, l'IRAP e si applica al reddito forfetariamente determinato al lordo delle quote di competenza dei familiari coadiu-

vanti e dopo aver dedotto i contributi previdenziali obbligatori del titolare e dei familiari fiscalmente a carico. La norma prevede un'ulteriore agevolazione per coloro che iniziano una nuova attività prevedendo la riduzione di un terzo del reddito determinato secondo le modalità sopra descritte per l'anno d'inizio dell'attività e per i due esercizi successivi.

Le condizioni per questo particolare beneficio sono:

- non aver posseduto nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività redditi provenienti dall'esercizio d'impresa, arte o professione;
- l'attività intrapresa non costituisca, assolutamente, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sia come dipendente, sia come lavoro autonomo. Fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- è ammessa la prosecuzione dell'attività di altro soggetto a condizione che il volume dei ricavi del periodo precedente dallo stesso prodotti rimanga entro i limiti fissati dalla norma.

Le condizioni e le prescrizioni previste per i redditi e le perdite relativi ad anni precedenti, le quote in sospensione e le operazioni a cavallo di esercizi aventi trattamenti fiscali diversi per variazione del regime contabile, sono le medesime previste dal precedente regime dei minimi.

La cessazione del regime si ha, a partire dall'anno successivo:

- per opzione dell'avente diritto;

- per perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti;
- per sopravvenienza di una delle cause di esclusione.

Anche il regime sanzionatorio ricalca puntualmente quanto già previsto dai precedenti regimi agevolati.

Novità assoluta sta nel fatto che per i contribuenti in esame non si applicano ai fini contributivi i limiti minimi di reddito sui quali pagare i contributi previdenziali. In pratica i contributi dovuti alla gestione commercianti o artigiani sono calcolati sul reddito imponibile senza tener conto dei minimi previsti dalla Legge n. 233 del 2 agosto 1990. Valgono inoltre tutte le condizioni di vantaggio previste per i contribuenti con più di 65 anni, per i minori di 21 anni e per i coadiuvanti.

Per non versare i contributi sul reddito minimo è necessario che, con l'inizio dell'attività, venga presentata all'INPS apposita comunicazione telematica. Per coloro che sono già in attività, la comunicazione deve essere fatta entro il 28 febbraio di ciascun anno, ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti, la mancata o tardiva comunicazione fa perdere il diritto per l'anno in corso ma è possibile ripristinarlo nell'anno successivo.

Il pagamento di contributi calcolati sul reddito effettivo, inferiore a quello minimo fissato dall'INPS, comporta la determinazione delle prestazioni previdenziali e assicurative in misura ridotta ai sensi della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

Per la predisposizione delle proce-

dure necessarie all'attuazione del regime contributivo agevolato, l'Agenzia delle entrate e l'INPS avranno tempo 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità.

La Legge di Stabilità chiude abrogando tutti i regimi agevolativi precedenti salvo mantenere vivi mediante opzione, entro i limiti temporali di durata dei vecchi regimi dei minimi e del vantaggio, tre e cinque anni o il compimento dei 35 anni di età, gli effetti dei regimi stessi. In pratica coloro che alla data del 31/12/2014 avranno attiva una posizione in uno dei due regimi soppressi, qualora mantenessero i requisiti richiesti, potranno optare, in alternativa al nuovo regime forfetario, per l'applicazione, fino alla naturale scadenza dei vecchi regimi, dei precedenti vantaggi.

Pertanto, qualora un soggetto dovesse intraprendere una nuova attività e, possedendone i requisiti, si trovasse nella condizione di poter scegliere quale tra i vecchi e il nuovo regime gli fosse più conveniente adottare, dovrà valutare attentamente se richiedere la nuova partita IVA prima della fine dell'anno 2014.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI (2008)

Il **regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali** è stato introdotto dal 1° gennaio 2008 e sarà definitivamente soppresso, dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore del nuovo regime dei minimi previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2015. Si trattava di un regime opzionale per coloro che iniziavano l'attività dopo il 1° gennaio 2008, ma vi potevano automaticamente rientrare anche coloro che, attivi al 31 dicembre 2007, erano in possesso dei requisiti previsti (con esclusione dell'assenza di partita IVA nel triennio precedente) e riguardava solamente le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Detto regime mandava in pensione tre vecchi regimi agevolati:

- Il regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- Il regime delle attività marginali (c.d. forfettone);
- Il regime super semplificato.

Per l'accesso i contribuenti dovevano rispettare i seguenti limiti:

- nell'anno precedente solare (con il termine solare il legislatore intende il periodo ricompreso tra il 1/1 al 31/12 di uno stesso anno), non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 30.000;
- non aver effettuato cessioni all'esportazione;
- non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
- non aver erogato utili ad associati

in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Nel triennio solare precedente non aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 15.000;

Non erano inoltre ammessi al regime dei minimi:

- le attività che si avvalevano di regimi speciali ai fini IVA (agricoltori; tabaccai; giornalai; agenzie di viaggio e turismo; incaricati alle vendite a domicilio; rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendite all'asta);
- i non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuavano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che contestualmente partecipavano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Le agevolazioni sia in ambito IVA, imposte sul reddito sia gli adempimenti contabili consistevano:

- esclusione dall'IVA, nel senso che non addebitavano l'imposta in fattura e non deducevano l'imposta pagata negli acquisti, versando l'IVA sugli acquisti intracomunitari. Ciò comportava la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili in particolare in occasione dei transiti tra regime agevolato e regime IVA ordinario;

- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dall'IRPeF sostituita da un'imposta sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 20%;
- determinazione del reddito imponibile sulla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo (principio di cassa);
- concorso alla formazione del reddito delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni relativi all'attività esercitata;
- deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali obbligatori versati;
- tassazione in capo all'imprenditore delle quote degli utili maturati dagli eventuali soggetti in impresa familiare;
- speciale trattamento delle perdite e degli utili rinviati negli anni precedenti rispetto a quello di adesione al regime agevolato;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- possibilità di conservazione dei documenti contabili emessi e ricevuti senza obbligo alcuno di registrazione degli stessi;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972 ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e della certificazione dei corrispettivi;
- esonero dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

I contribuenti minimi, come già detto, avevano la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per un triennio, doveva essere comunicata con la presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.

Il regime dei minimi sarebbe cessato a partire dall'anno successivo a quello in cui veniva meno anche una sola delle condizioni che ne permettevano l'applicazione.

L'uscita dal regime poteva essere immediata e permanere per il tre anni successivi nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti avessero superato per più del 50% il limite dei 30.000 euro (oltre 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo).

In questo caso il contribuente avrebbe dovuto versare l'IVA calcolata sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'anno in corso mediante scorporo, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti effettuati nel medesimo periodo.

Da notare l'aumento del 10% delle sanzioni minime e massime applicabili nel caso che, in sede di accertamento, emergessero infedeli indicazioni attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato, determinati l'esclusione dal regime stesso e qualora il maggior reddito accertato superasse del 10% quello dichiarato.

La più importante particolarità del regime è che i contribuenti minimi

non addebitano l'IVA sulle operazioni attive e non la recuperano sugli acquisti. Ogni fattura emessa deve contenere la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co.100, della L. n.244/07" e trattandosi di operazione non assoggettata ad Iva, se il corrispettivo supera euro 77,47, deve essere apposta marca da bollo da euro 1,81 sull'originale da consegnare al cliente.

Il regime dei contribuenti minimi non ha vincoli di durata ma il venir meno, nel corso di un anno d'imposta, di uno dei requisiti sopra esposti comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo. Il superamento per oltre il 50% del limite dei compensi (45.000 euro), comporta la fuoriuscita immediata: il contribuente deve ricostruire gli adempimenti contabili fin dal 1° gennaio, applicare l'IVA con i criteri ordinari per gli importi eccedenti 30.000 euro, procedere al versamento dell'IVA conseguente e procedere al calcolo delle imposte con le regole ordinarie. Non è consentita la fuoriuscita con adozione del regime sostitutivo delle nuove iniziative imprenditoriali.

Per riassumere le semplificazioni del regime si ricorda che gli unici obblighi per i professionisti sono:

- conservare e numerare i documenti contabili ricevuti ed emessi
- emettere fattura per le prestazioni di lavoro eseguite
- effettuare e subire le ritenute d'acconto con criteri ordinari.

REGIME DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E DEI LAVORATORI IN MOBILITÀ 2008

I limiti di accesso a questo regime sono quasi totalmente identici a quelli del vecchio regime dei minimi (2008) salvo la durata di permanenza e i soggetti interessati.

Il regime può infatti essere utilizzato:

- a) in generale: **per 5 anni**, vale a dire:
 - per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata;
 - per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività.
- b) in deroga: i contribuenti che, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime **fino al periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età** (incluso);
- c) per rimanere nel regime agevolato non è necessario esercitare opzione alcuna.

Gli obblighi dichiarativi sono assolti mediante la compilazione del quadro LM del Modello UNICO.

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%.

I "nuovi" minimi **non subiscono la ritenuta d'acconto**. A tal fine, la Circolare Ministeriale n. 17/2012 rammenta che è necessario il rilascio al sostituto, da parte del contribuente,

di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che quanto riportato in fattura è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute ed è applicato il **"principio di cassa"**.

Non assumono rilevanza ai fini del reddito:

- le quote di ammortamento in quanto il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell'anno in cui avviene il pagamento;
- la valutazione delle rimanenze;
- non si applicano i normali limiti di deducibilità. Le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura del 50%.

Contributi previdenziali e assistenziali:

in deroga ai principi generali, sono deducibili "direttamente" dal reddito d'impresa / lavoro autonomo; ciò vale anche per i contributi versati per conto dei collaboratori familiari, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia effettuato la rivalsa sui collaboratori.

Inoltre, il reddito d'impresa/lavoro autonomo:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto in assenza di altri redditi non è possibile far valere deduzioni o detrazioni;
- rileva, ai fini delle detrazioni per

carichi di famiglia (art. 12, TUIR);

- il reddito va considerato al netto dei contributi versati e dedotti.

Il contribuente è esonerato dalla compilazione del modello degli studi di settore, nonché da dichiarazione e versamento dell'IRAP

Come per il vecchio regime dei minimi di applica:

- il divieto di rivalsa e di detrazione dell'IVA sugli acquisti;
- la rettifica dell'IVA (ex art. 19-bis2, DPR 633/72);
- l'esonero della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
- l'esonero della comunicazione telematica alle Entrate delle operazioni "black-list";
- l'esonero della certificazione dei corrispettivi per alcune attività (tabaccai, giornalai, ecc.);
- l'esonero dagli adempimenti IVA e contabili (ex DPR 633/72 e DPR 600/73).

Sono previsti i seguenti adempimenti:

- Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
- Certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale).
- Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, e versamento dell'IVA a debito.
- Presentazione degli elenchi INTRASTAT.
- Rettifica della detrazione IVA

all'atto dell'accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso.

- Iscrizione nell'archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari.

Dal regime del vantaggio si esce per opzione oppure per legge, qualora:

- vengano meno i requisiti richiesti per l'applicazione del regime;
- si realizzi una fattispecie che non consente l'adozione del regime;
- a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il contribuente che applica il regime del vantaggio può fuoriuscire dallo stesso e optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'IVA, mediante comportamento concludente e comunicazione nella prima dichiarazione annuale successiva alla variazione.

Sono causa di cessazione del regime con effetto dall'anno successivo:

- il conseguimento di ricavi o compensi superiori a Euro 30.000;
- l'effettuazione di cessioni all'esportazione;
- il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti / collaboratori;
- l'erogazione di somme ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- l'acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli dei 2 anni precedenti, superano Euro 15.000;
- l'applicazione di un regime speciale IVA;

- il trasferimento della residenza all'estero;
- l'effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o relative porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- l'acquisizione di partecipazioni in società di persone, srl in trasparenza, associazioni tra professionisti.

Si esce dal regime già dallo stesso anno quando:

- i ricavi/compensi incassati siano superiori a Euro 45.000 (oltre il 50% del limite di 30.000 euro).

In tal caso il soggetto interessato è tenuto ai seguenti adempimenti ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP:

IVA:

- addebito dell'IVA sulle fatture emesse successivamente al superamento del limite;
- scorporo dell'IVA dai corrispettivi indicati nelle fatture emesse nella frazione d'anno antecedente alla fuoriuscita dal regime agevolato;
- tempestiva istituzione dei registri IVA;
- effettuazione della liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è stato superato il limite;
- adempimento degli ordinari ob-

blighi in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente;

- presentazione, entro i termini ordinari, della comunicazione dati e della dichiarazione IVA;
- versamento, entro i termini ordinari, dell'IVA dovuta
- annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, dei corrispettivi e degli acquisti effettuati prima del superamento del limite.

IRPEF /IRAP

- istituzione dei registri e delle scritture contabili previsti;
- assolvimento dei normali obblighi contabili, anche relativi alle operazioni dell'anno effettuate precedentemente alla fuoriuscita dal regime;
- presentazione, entro i termini ordinari, degli studi di settore, dei parametri e delle dichiarazioni annuali relativi all'anno in cui si è superato il limite;
- versamento, entro i termini ordinari, delle imposte a saldo, relative all'anno di superamento del limite;
- annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, delle operazioni relative alla cessione di beni/prestazioni di servizi

degli acquisti effettuati prima del superamento del limite.

L'uscita dal regime del vantaggio può avvenire anche a causa di avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di avere efficacia:

- dall'anno successivo a quello in cui è accertato il venir meno delle condizioni di applicazione;
- dallo stesso anno in cui è accertato il superamento dei ricavi oltre il limite del 50%. È bene infine ricordare che i regimi agevolativi, escludendo di fatto l'IVA dalle fatture emesse, obbligano il contribuente ad apporre, sull'originale di quelle il cui importo supera la soglia dei 77,47 euro, una marca da bollo di 2,00 euro.

Luigino Zanella, CdL in Torino

Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lettera a), (Regime fiscale per autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI COMPENSI	REDDITIVITÀ
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso a al dettaglio	45; (da 46.2 a 46.9); (da 47.1 a 47.7); 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	0%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 – 65 – 66) - (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

#IL TESORETTO NON SCALFITO

Con delibera del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, l'INAIL modifica il termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.

Più precisamente, l'invio "esclusivamente telematico", già obbligatorio dal 2012, delle cosiddette 'dichiarazioni salari' non avrà più scadenza il 16 marzo, ma il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Rimane invece invariato il termine di pagamento dei premi assicurativi, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

Il motivo di tale anticipo è dettato dalla necessità dell'INAIL di verificare in tempo reale la regolarità contributiva e quindi acquisire le denunce delle retribuzioni in tempi più ravvicinati possibile al pagamento del premio.

Accettiamo senza eccessivi assilli questo giocare d'anticipo dell'INAIL, considerando che l'invio telematico, una volta completato il calcolo del premio dovuto, salvo problemi di connessione, è facilmente realizzabile. Il servizio di controllo è altrettanto rapido a riscontrare possibili errori rendendo agevole anche l'eventuale correzione della denuncia.

Una osservazione invece, che ci sentiamo dover far nostra riguarda la mancata possibilità di inviare telematicamente anche durante l'anno le dichiarazioni salari in caso di aziende cessate. In tale circostanza infatti, corre l'obbligo per le aziende di pagare il premio dovuto ed in-

viare, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione, la dichiarazione salari. In questi casi per ottemperare all'obbligo telematico, è necessario inviare la PEC.

Altra anomalia è rappresentata dal divieto di utilizzare l'eventuale credito derivante dal calcolo di liquidazione del premio dovuto nell'anno di cessazione della posizione assicurativa prima del 16 febbraio dell'anno successivo alla cessazione stessa: tale impossibilità obbliga le aziende a privarsi della compensazione del credito con eventuali altri debiti in corso, costringendole ad anticipare l'importo stesso ed a inoltrare istanza di rimborso, con attese decisamente dilatate.

Intanto, proprio in questi giorni, sono in arrivo via PEC, da parte dell'INAIL, le comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2015 relativamente a ciascuna lavorazione assicurata e i corrispondenti elementi di calcolo. In pratica, il periodo di osservazione considerato, gli eventi definiti, i dati di sintesi per ogni anno del periodo oggetto di osservazione e la conseguente determinazione del tasso applicabile. A siffatti provvedimenti, in caso di erronee indicazioni, è possibile proporre ricorso in via telematica alle sede INAIL territorialmente competente. Con comunicazioni separate e sempre tramite PEC saranno inviate anche le basi di calcolo e gli eventuali importi dovuti in caso di presenza di apparecchi RX. Per quest'ultimi, in realtà, l'invio gli scorsi anni avveniva sempre a ridos-

L'INAIL GIOCA D'ANTICIPO SULLA AUTOLIQUIDAZIONE

so della scadenza e in alcuni casi anche successivamente ed allora, nell'intento di ovviare alla criticità, si rende indispensabile il reperimento dei dati sul portale dedicato.

In attesa del provvedimento definitivo da parte del Ministero del Lavoro, con determina n. 327, il Presidente dell'INAIL ha già anche reso noto la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l'anno 2015: tale riduzione, se confermata, sarà pari al 15,38%.

A differenza dell'anno scorso pertanto, non paiono esserci i presupposti per prorogare la scadenza del pagamento previsto, come già detto il 16 febbraio di ciascun anno. Certo, sarebbe stato auspicabile se si fosse mantenuta la stessa scadenza dell'anno scorso con uguali modalità di pagamento. Una circostanza che avrebbe consentito alle aziende, chiamate tra le mensilità di novembre e febbraio a provvedere ad onorare l'anticipo delle tasse, l'anticipo dell'IVA, le tredicesime e le normali retribuzioni, un maggior respiro. L'istituto che, stando alla relazione annuale del Presidente, per l'anno 2013 vanta un risultato finanziario di 719 milioni, un risultato economico di 1 miliardo circa, un avanzo patrimoniale di 5.017 milioni e riserve tecniche di 27 miliardi, oltre a rendite patrimoniali immobiliari nette

del 1,70%, forse non scalfirebbe il suo tesoretto a favore di posticipo strutturale dei pagamenti dei premi pianificato ad aprile od a maggio di ciascun anno.

Ma, tornando alla liquidazione del premio per il saldo 2014 e l'anticipo 2015, sottolineiamo che il tasso applicabile del 2014 gode della riduzione del 14,17% mentre quello applicabile per il 2015 godrà, come detto, della riduzione del 15,38%. È stata inoltre resa nota la misura dell'addizionale dovuta il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto, dalle imprese individuabili tra i vari settori (artigianato, industria e terziario) in base alla voce di tariffa di cui all'art. 3 c. 3 del D.L. n. 30/2011 (a titolo esemplificativo la voce 3620 per industria, terziario ed altre attività o 3630 per l'artigianato). La misura in questione, per l'anno 2014 è fissata nel 1,33%.

È tutto: adesso non ci rimane che metterci al lavoro!

Paola Chiadò Puli

CdL in Torino

#GIANNA PENTENERO assessore regionale al Lavoro

DETTO CON RISPETTO PARLANDO, IN VIA MAGENTA 12 UN CONSULENTE DEL LAVORO SI RECA QUASI SEMPRE MALVOLONTIERI PERCHÉ, INUTILE NEGARLO, VA IN ONDA UNA DELLE PARTI MENO GRADEVOLI DELLA PROFESSIONE CIOÈ QUELLA DI SCARNIFICARNE IL PERSONALE SE NON ADDIRITTURA RECITARE IL DE PROFUNDIS PER L'AZIENDA DI TURNO. INVECE, NEL POMERIGGIO DEL'11 DICEMBRE 2014, CI È CAPITATO D'USCIRNE GRATIFICATI E SORRIDENTI PERCHÉ GIANNA PENTENERO, ATTUALE ASSESSORE AL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE, HA MOSTRATO LA DOTE RARA DEL POLITICO CHE SI ADOPERA PER AVVICINARE LE PERSONE COMUNI ALLE ISTITUZIONI.

Allora, assessore, come si fa a scendere dalla collina di Casalborgone ed arrivare fino in Regione?

Solitamente bisogna aspettare la carriera ...

E ogni quanto passa?

Nel mio caso, la carriera metaforica verso la sede della Giunta regionale è passata mentre ero sindaco del Paese.

Ma si studia da sindaco?

Non credo. Sempre nel mio caso avevano arrestato quello in carica, non per questioni legate al comune ma di natura privata, e io ero già consigliere comunale da circa un anno e mezzo, eletta con il maggior numero di preferenze.

Profeta in patria, quindi ..

Probabilmente perché presiedevo la

Pro-loco. Inoltre, appena terminato il liceo, ero stata responsabile di un Comitato per la tutela dell'ambiente sul territorio: volevano costruire una discarica di rifiuti tossici nel territorio compreso tra Casalborgone, Berzano e Aramengo.

E come finì?

Non si fece.

Qual è la cosa più curiosa che Le è capitata come sindaco?

Pulire una camera mortuaria in una domenica pomeriggio a luglio: Casalborgone è terra di passaggio di ciclisti e motociclisti e non è raro che ci siano degli incidenti. Quel giorno un ciclista fu colpito da infarto. Essendo domenica, il custode cimiteriale non c'era. Dovetti aprire io la camera mortuaria non proprio linda e, insieme al mio vice, armar-

mi di ramazza, sacchi e quant'altro occorrente.

E la cosa meno gradevole, ancora come primo cittadino?

Imparare a dire di no. Soprattutto in quelle situazioni in cui vorresti fare qualcosa ma non puoi. È la cosa più difficile da affrontare per un amministratore pubblico. Era così allora, lo è ancora di più adesso in un periodo economicamente complicato.

Ma lo sbocciare della passione politica a quando risale?

Da sempre, ma era una passione apartitica: la mia formazione amministrativa iniziale è stata in un certo senso da "autodidatta". In un contesto locale i partiti non sono così rilevanti: si scelgono le persone e non gli appartenenti ad uno schieramento e lo dimostra che fui eletta in una lista civica

Relativamente ai tempi in cui era ragazza, hanno coinciso con un periodo storicamente non felice per l'Italia ...

Sì, come tutti quelli della mia generazione ho vissuto gli anni di piombo da vicino studiando a Chivasso, sede della Lancia e, all'epoca, un epicentro di un tessuto sociale che stava implodendo. Ricordo nitidamente il momento in cui appresi il ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani, esattamente come molti americani ricordano il momento in cui diffusero la notizia dell'attentato a Kennedy.

Terminata l'esperienza di sindaco?

Nel 2005 sono stata nominata As-

Torino, 11 dicembre 2014

sessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale della giunta Bresso. Al termine del mandato sono stata eletta come consigliere di opposizione durante la giunta Cota. E ora, eccomi qui!

Entriamo nei temi del suo attuale incarico: burocrazia e correzione, esiste una medicina?

Innanzitutto, credo che la burocrazia sia proprio il primo strumento che la politica mette in atto quando si trova in situazione di corruzione dilagante. Un errore, certo, perché non è intensificando e sovrapponendo gli organismi di controllo e le modalità con cui si verifica l'operato della pubblica amministrazione che si risolve il problema. La corruzione è un atteggiamento morale ed etico e spetta ai partiti, e alla politica in generale, avere il coraggio di fare scelte di contrasto. Quindi la medicina, in poche parole, deve essere somministrata dai partiti.

Ma le profonde trasformazioni nel mondo del lavoro impongono anche alla P.A. una condotta professionale, etica e rapida: considerazioni in merito?

La questione morale con riferimento all'operato dai pubblici poteri è ormai da anni all'attenzione dell'opinione pubblica, a causa anche dei predetti e diffusi fenomeni di corruzione e scarsa trasparenza nell'esercizio del potere. È necessario che i soggetti della P.A. riscoprano in se stessi la propria essenzialità, i valori più autentici della missione istituzionale, quel senso di appartenenza alla "res pubblica" che induca

ad agire con spirito di servizio verso la realizzazione del bene comune e a porsi come riferimento per i cittadini per cercare di risolvere concretamente i problemi.

Più facile a dirsi che a farsi

Ne sono consapevole ma solo attraverso il rifarsi nello svolgimento della propria missione istituzionale a valori etici riconosciuti tali dalla collettività, la P.A. può svolgere la propria missione e dare all'esterno la percezione di essere al servizio della collettività. E del Paese.

Planiamo sul mondo del lavoro: il posto fisso è un ricordo degli anni del boom economico tuttavia si fatica ad accettare l'idea della "mobilità" lavorativa, perché?

È un fatto culturale: molti di noi sono ancora ancorati all'idea di lavoro come di un percorso che ci accompagna e non si modifica lungo tutta la nostra vita. I giovani invece stanno crescendo con un'educazione diversa: se hanno la fortuna di avere un lavoro sanno che quello non sarà lo stesso per tutta la loro vita. Da una parte la precarietà dall'altra un mercato lavorativo in continuo mutamento hanno fatto sì che le nuove generazioni siano entrate nell'ottica di una maggiore flessibilità.

Ci sono prospettive lavorative per i giovani in un mondo globalizzato che impone aggiornamento permanente e sempre maggiore qualità?

Il fenomeno di un mondo giovanile che vive una situazione di disagio esiste, inquieta la società italiana e

Momento post intervista: l'assessore al lavoro Gianna Pentenero con i colleghi Filippo Carrozzo e Dina Silvana Tartaglia (veramente non sappiamo quale incarico abbia in realtà il collega Carrozzo, al netto delle ... filippiche!)



non può non interpellare il mondo politico. Stando alle ultime statistiche di fine ottobre il numero dei giovani tra i quindici e i trent'anni che non lavorano e non studiano, ha superato nel nostro Paese l'incredibile soglia di 3,2 milioni di persone e la cifra sembra destinata ad aumentare.

Sono dati da tragedia greca, non italiana ...

Effettivamente, però una politica degna di tal nome deve toccare tutti i settori più nevralgici della società civile, dagli incentivi per la famiglia, soprattutto per le giovani coppie, sino alle politiche industriali coinvolgendo e valorizzando anche i comparti dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Io vedo nell'alternanza scuola-lavoro e nei contratti di apprendistato un modo per creare di trovare una soluzione, in sinergia ovviamente tra pubblico e privato.

In tema di giovani l'apprendistato è diventato, in ogni Regione, un vero percorso ad ostacoli: non sente anche Lei nostalgia della Legge n. 25 del 1955?

Io credo invece che la nostra Regione abbia lavorato molto per rendere l'apprendistato semplice e posso dire che il Piemonte è una regione pilota da questo punto di vista. Proprio la scorsa settimana si è laureato al Politecnico di Torino il primo ragazzo in Italia, con laurea magistrale, in alto apprendistato. Per due anni Andrea, questo il suo nome, ha lavorato e studiato grazie a questo tipo di contratto attivato da un'a-

zienda di Volpiano. Si tratta di un contratto di lavoro a tutti gli effetti.

Ha lavorato, verbo declinato al passato ... e adesso, sempre Andrea che fa?

Continua a lavorare nella stessa azienda, che si troverà così un ragazzo formato rispetto alle loro esigenze. Non dico che tutto sia risolto, ma penso che sul tema dell'alternanza scuola-lavoro la nostra Regione stia agendo in modo positivo.

Sul suo curriculum professionale emerge che si è occupata di formazione e di orientamento, che in Italia non sempre si portano appresso una fama positiva, si può sovvertire la tendenza?

Vi porto solo due esempi di quello che la Regione sta promuovendo su questo tema. Il primo è il programma Garanzia Giovani Piemonte, rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, permette di creare opportunità di lavoro, di tirocinio e di formazione per i ragazzi. In cinque mesi abbiamo attivato interventi di inserimento lavorativo e di tirocinio per 1.400 giovani. Altri 2.500 sono stati raggiunti da un servizio di orientamento. Dal 1° gennaio, come dicevo, dovrebbe partire il programma nazionale. Una parte di questo progetto è già stata attivata in Piemonte. Si tratta di quella relativa al reinserimento formativo. Da settembre, infatti, 2.700 ragazzi tra i 15 e 16 anni sono stati inseriti in un programma di contratto all'abbandono scolastico, che permetterà loro di concludere il ciclo formativo.

E il secondo?

Io Lavoro, la job fair che si è tenuta a novembre. Questi i numeri: diecimila i partecipanti tra persone in cerca d'impiego e studenti delle scuole piemontesi, quindicimila colloqui, centocinquanta aziende. In un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo, che colpisce soprattutto le giovani generazioni, iniziative come queste rappresentano un'esperienza felice di politica pubblica che mira a mettere in contatto domanda e offerta.

Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga: non sarebbe opportuno porre ordine fra gli ammortizzatori sociali soprattutto assegnando tempi certi?

È proprio quello che intende fare il jobs act con la riforma della cig. Sarà impossibile autorizzare la stessa in caso di cessazione definitiva di attività aziendale. L'obiettivo sembra essere quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore. Saranno rivisti i limiti di durata dell'indennità e sarà prevista una maggiore partecipazione da parte delle aziende che la utilizzano. Si vuole puntare alla riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie con la rimodulazione delle stesse tra i settori in funzione dell'effettivo impiego. Io spero si guardi davvero in questa direzione, con lo scopo ben preciso che riordinare significa cercare di concedere tutele per tutti.

Si è registrata l'esclusione dalla CIG in deroga degli studi Profes-

sionali quando finanziano, laddove abbiano più di quindici dipendenti, il fondo residuale Istituito presso l'Inps. Sul provvedimento, naturalmente contrastato da ConfProfessioni qual è il Suo pensiero, considerando che sussistono Regioni che non accettano tale discriminazione contraria anche ai dettami Europei?

Si tratta di una discriminazione che non condividiamo affatto e che, anche in questo caso, il jobs act si propone di sanare. Ritengo si renda comunque necessaria una profonda revisione delle misure che sostengono quanti perdono il proprio posto di lavoro e che il sostegno non deve essere riservato solo a una parte delle imprese, ma deve essere esteso a tutti i lavoratori e accompagnato da politiche per il reinserimento.

Perché le politiche passive del lavoro – a finalità assicurative – hanno sempre la preponderanza sulle politiche attive preposte quindi a provvedimenti che rendano più efficienti il funzionamento del mercato?

È una questione di atteggiamento. Le politiche passive, avendo finalità di carattere assicurativo per garantire al lavoratore che perde l'occupazione un sostegno al reddito, sono da alcuni ritenute in contrasto con obiettivi di efficienza perché, aumentando il potere contrattuale dei lavoratori, tendono ad accrescere i salari e, quindi, a ridurre i livelli occupazionali. Sono i cosiddetti "ammortizzatori sociali".

Ma non ritiene che anche con delle

politiche passive siano perseguibili obiettivi di efficienza?

Certamente e grazie al miglioramento della qualità dell'occupazione che permettono di destinare maggiore tempo e risorse nella realizzazione di matching lavorativi a maggiore produttività, favorendo l'investimento in capitale umano. Senza dubbio, per uscire da una crisi così complessa non sono sufficienti, se non sono supportate da una serie di politiche attive, come formazione professionale, sostegno finanziario e servizi per la nuova imprenditorialità, servizi per l'orientamento e collocamento lavorativo.

Il mondo dell'istruzione viene accusato di non preparare i giovani all'universo del lavoro, forse perché i ritmi accademici di chi disprezza la fretta non si conciliano con il just in time aziendale: pensierini a riguardo?

Sicuramente occorre definire una governance complessiva, cioè fare chiarezza su "chi fa cosa". Una Regione come la nostra ha fatto molto nel campo della dispersione scolastica ma ora è giunto il momento di valutare con grande attenzione i risultati che nel 2010 abbiamo raggiunto grazie a una sperimentazione di contrasto al fenomeno.

Qualche numero disponibile?

27 progetti approvati e finanziati su tutto il territorio regionale, che hanno coinvolto 620 allievi, 130 scuole e una quarantina di Agenzie Formative, tra cui diverse sedi Enaip del Piemonte con l'unico obiettivo di riportare i ragazzi tra i banchi.

Non si parla oggi di 'Buona scuola'?

Esatto, esiste un dossier sulla scuola italiana messo online dal Governo all'inizio di settembre che dà vita ad un dialogo aperto su tutti i 12 punti, con gli addetti ai lavori, gli operatori di settore, le istituzioni locali. Io credo, però, che la nostra sia già una "buona scuola" e mi riferisco alle centinaia di buone pratiche messe in atto da ogni singolo istituto. Quello che si dovrebbe realizzare è rendere queste singole buone pratiche parte integrante del sistema scolastico, così da inserire iniziative di successo in un meccanismo rodato e condiviso a livello nazionale.

Arriviamo alla bollente attualità: un nuovo 'Jobs Acts' è alle porte e l'attesa è enorme ma sarà il solito provvedimento di parata dalle grandi ambizioni ma poi di scarsi effetti poiché privo di una visione organica sul fenomeno della disoccupazione?

Il provvedimento varato elenca una serie di principi. Ora compito del Governo sarà emanare, entro giugno, i relativi decreti delegati. Il primo sarà quello che riguarda il

contratto a tutele crescenti per il quale mi auguro vi sia un confronto di merito preventivo. Si tratta di una materia complessa e delicata che ha bisogno di approfondimenti e condivisione. Io spero che si chiarisca anche in fretta quale sarà il ruolo delle Regioni in questo cambiamento, in modo da poter essere operativi quanto prima.

Proseguendo sull'attualità: relativamente all'intervento sussidiario della bilateralità di ConfProfessioni, di cui il sindacato Ancl fa parte, in quali ambiti Lei ritiene si possa agire sinergicamente?

Io credo sia importante agire sul campo della formazione per occupati e ritengo sia fondamentale cercare di lavorare insieme sul tema dell'alternanza scuola-lavoro che, come ho sottolineato anche prima, sta molto a cuore a questa Regione.

E a proposito 'del capoluogo' della regione, Torino ce la farà?

È il Piemonte in generale che ce la può fare anche se è proprio in territori d'eccellenza come il nostro dove si percepisce maggiormente la crisi.

Soprattutto se la mamma s'allontana...

Io penso che la questione FIAT oggi si possa riassumere così: Marchionne ha una strada in testa che ha trasportato l'azienda da una dimensione locale ed una dimensione globale. Oggi noi sappiamo cos'è la FIAT, anzi la FCA, a seguito di quella scelta. Non sappiamo cosa ne sarebbe stato se fosse rimasta in ambito locale.

E forse preferiamo continuare a non saperlo...

Ma guardate che, al di là della FIAT con sede legale olandese, qui rimangono le eccellenze che non vanno sprecate e lo riscontro con la trattativa della De Tomaso e dai diversi soggetti che si sono susseguiti nella vicenda, interessati al marchio, alla produzione, insomma il tipico know how italiano. In proposito mi piace raccontare l'esempio d'un ragazzo che si occupa di cioccolato, trasferitosi negli Stati Uniti ma poi tornato alla base perché laggiù non aveva a disposizione le materie prima per produrre un prodotto di massimo livello: mi auguro un identico percorso per le auto, forse in Cina è un po' più difficile.

Ha toccato il tasto De Tomaso: come riesce a gestire l'aspetto individuale dei protagonisti, loro malgrado, di commedie umane così devastanti?

Estraniandomi e cercando di essere il più professionale possibile. Non per indifferenza o insensibilità ma perché altrimenti mi butterei dal settimo piano...

Chiudiamo in bellezza, ci dice l'ultimo libro che ha letto e quando?

Quest'estate, un lavoro della Mazzantini.

Altri divertimenti?

Mi occupo del mio orto, mi rilassa e far star bene anche le mie 1500 piante di nocciole.

intervista a cura di
Filippo Carrozzo, CdL in Torino
e **Dina Silvana Tartaglia**, Cdl in Torino

#MAI DIRE SCIOPERO

Alla luce dell'iter di approvazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro, a cui ha avuto seguito la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale n° 168 del 22 luglio 2014, si propongono alcune riflessioni.

La legge n° 146/1990 definisce all'art. 1 – quale servizio pubblico essenziale – quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale.

La commissione di garanzia, istituita dall'art. 12 della predetta legge, è un'autorità amministrativa indipendente il cui compito è quello di vigilare sul corretto temperamento dell'esercizio del diritto di sciopero nei cosiddetti servizi pubblici essenziali, con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

La stessa commissione ha considerato l'attività svolta dai consulenti del lavoro strettamente strumentale al diritto della persona all'assistenza e previdenza sociale, assoggettando pertanto anche la nostra categoria all'ambito di applicazione della legge 146/90. Nel campo di applicazione della normativa, infatti, la legge n. 83/2000 con il disposto dell'art. 2 – divenuto art. 2 bis l. 146/90 – vi ha espressamente incluso anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti.

Pertanto, anche gli appartenenti alla nostra categoria che vogliono esercitare il diritto allo sciopero collettivo devono soggiacere all'obbligo del rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. A tal proposito, la commissione di garanzia ha promosso l'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate.

Il testo del codice di autoregolamentazione di pertinenza veniva trasmesso il 10 marzo 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, al fine di

una valutazione di idoneità da parte della commissione, la quale formulava alcune osservazioni in merito. In data 13 giugno 2014, lo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine presentava un nuovo testo, recependo tutti i rilievi evidenziati dalla commissione la quale, con delibera del 23 giugno 2014, ne disponeva appunto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La regolamentazione pubblicata disciplina le modalità di astensione collettiva dall'attività "con riferimento a quelle con carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti". I consulenti del lavoro – pur esercitando il diritto di sciopero collettivo – non potranno esimersi dal presentare le dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta riferite alla gestione del rapporto di lavoro, le denunce contributive mensili e adempimenti telematici previdenziali, compilare il libro unico del lavoro mensile, effettuare le comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego, svolgere attività derivante dagli obblighi assunti in qualità di C.T.U. o C.T.P.

Una elencazione piuttosto significativa che potrebbe far ritenere che di fatto se anche volessimo esercitare il diritto allo sciopero ipotizzando di voler partecipare in qualità di manifestanti è molto probabile che prima dovremo recarci prudentemente in ufficio per svolgere appunto qualcuna delle attività sopra citate al fine di garantire il "servizio pubblico essenziale". Se poi si aggiunge anche la previsione contenuta all'art. 3 comma 1, ossia "l'adesione alla astensione che riguarda attività in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti", e quindi mi domando quanti temerari tra i consulenti del

L'ASTENSIONE COLLETTIVA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

lavoro eserciteranno mai il diritto di sciopero?

Cito il giurista Gino Giugni, padre dello Statuto dei Lavoratori, che sosteneva come "lo sciopero come diritto individuale ad esercizio collettivo è un dogma fondato sulla ragione."

D'altronde, l'interruzione o l'abbandono individuale di un pubblico servizio nel codice penale del 1930 – codice Rocco – agli articoli 330 e 333, erano fatti annoverati tra i "delitti contro la pubblica amministrazione", disposizioni poi successivamente abrogate dalla L. 146/90.

Con l'avvento della Costituzione della Repubblica italiana, datata 1948, l'articolo 40 fa assurgere lo sciopero a diritto che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Il testo dell'accennato articolo 40 è stato, tuttavia, oggetto di dibattito in assemblea costituente e la sua formulazione risulta essere un tentativo di accordare i sostenitori di un diritto di sciopero in senso assoluto senza limitazioni procedurali e sostanziali con coloro i quali, invece, ritenevano fondamentale disciplinarne la procedura di proclamazione al fine di garantire gli stessi lavoratori che avrebbero potuto valutare se ricorrere o meno a tale strumento fosse per loro conveniente.

Il testo definitivo nella sua lettura costituisce "una garanzia di effettività della libertà sindacale prevista all'art. 39, in quanto permette al sindacato di esistere ed operare in un sistema economico basato sul mercato e sulla libertà d'iniziativa economica privata."

Ma tornando al nostro codice di autoregolamentazione del diritto allo sciopero, con riferimento alla proclamazione delle astensioni alcune perplessità possono essere lecite soprattutto se analizziamo anche la disposizione dell'art. 2 bis L. 146/90, nello specifico "la commissione di garanzia promuove l'adozione da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate". **Si deve rilevare, infatti, come per altre professioni l'autorego-**

lamentazione sia stata promossa dai sindacati di categoria.

La stesura del testo e la sottoscrizione congiunta – Consiglio Nazionale dell'Ordine e ANCL S.U. – sarebbe stato un passaggio significativo per rendere effettivo l'esercizio del diritto di sciopero senza alcuna riserva o perplessità che invece ritengo ad oggi possano palesarsi.

Infatti quello che avrebbe dovuto essere l'attore principale, si è retrocesso – per inerzia e subalternità – a semplice comparsa sul set poiché solo il 31 ottobre 2014 l'Ufficio di Presidenza ANCL annuncia con lettera prot. 1425 la decisione di procedere alla formulazione di specifiche proposte di integrazione al codice e, in condivisione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine, di favorirne l'implementazione testuale del codice già approvato. La stesura del codice nella formulazione definitiva con aggiunta delle specifiche peculiarità e prerogative dell'Associazione sarà sottoposta per la prescritta approvazione alla Commissione di Garanzia sull'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

E nel lasso intertemporale precedente al momento in cui la direzione artistica della produzione possa eventualmente rivedere la riassegnazione dei ruoli, inclusa la parte da protagonista, è parere di chi scrive che ad oggi ci troviamo con una normativa sulla carta pubblicata e approvata, quindi in vigore, ma che nello stesso tempo risulta non percorribile a fronte della latitanza di una funzione essenziale che – ribadisco – avrebbe dovuto rivestirne il ruolo primario e quindi sottoscrittore ossia il sindacato stesso, associazione che per natura e legge è dotato di rappresentanza atta ad agire in nome proprio al fine di perseguire l'interesse collettivo di cui è titolare.

Avviandomi a concludere, è importante ancora annoverare come il mancato rispetto delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'at-

tuazione dell'astensione di cui al disposto della L. 146/90, può implicare rilevanti sanzioni. Ed in particolare, sanzioni individuali e quindi di tipo disciplinare a carico del professionista astenutosi, e di tipo collettivo in capo alle organizzazioni che proclamano uno sciopero o vi aderiscono in violazione delle disposizioni contenute nei codici di autoregolamentazione all'astensione.

Gli stessi Ordini professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione.

I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, si impegnano ad assicurare il coordinamento delle

iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile al presentarsi del caso concreto.

Oriana Lavecchia

CdL in Torino



**LE FAJITAS DI REVOLUCION
INIMITABILI !
DA ORMAI 15 ANNI
LA CUCINA DEL MESSICO
DI ALEJANDRINA ZAVALA**

REVOLUCION
Restaurante
Mexicano
RISTORANTE - TAQUERIA
C.SO CASALE, 104/B TORINO - 0119900073

#Le PARCELLE e il TRIBUNALE INDIFFERENTE

Terzo appuntamento con la saga delle parcelle, versione D.M. 21 febbraio 2013, n° 46, in ottica Tribunale, anzi “Sezione fallimentare del Tribunale di Torino” poiché si premette che tutte le volte scriveremo ‘Tribunale’, intenderemo esclusivamente quella sezione.

Terzo riferimento dicevamo, manco fossimo Tolkien o Dumas, ma ogni promessa è debito.

L'elemento iniziale che fornisce nerbo all'ultima (speriamo!) parte della nostrana trilogia porta una data ben precisa ossia 12 agosto 2013, quando la responsabile della Cancelleria Fallimenti del Tribunale della nostra città inviava al Presidente del C.P.O., il collega Cristoforo Re, un invito da divulgare a tutti i gli iscritti afferente la partecipazione ad una **‘... riunione aperta non solo ai consulenti del lavoro che collaborano con il Tribunale ma anche ai Consulenti del lavoro che manifestino l'interesse ad essere inseriti tra i professionisti che si occupano di procedure concorsuali ...’**.

La missiva portava la firma del Presidente della sezione fallimentare, dott.sa Giovanna Dominici, e sottintendeva il palese intento di verificare se vi erano altri soggetti interessati a volgere l'attività di consulenza del lavoro nell'ambito di siffatte procedure, oltre ai soliti colleghi, peraltro attività che periodicamente lo stesso Tribunale è tenuto a fare.

Ovviamente il nostro CPO obbediva con mail massiva **e il 24 settembre 2013, poche ore dopo lo spirare del primo giorno dell'equinozio d'au-**

tunno, oltre una trentina di colleghi (tenete a mente data e numero perché si riveleranno evocativi) si accomodavano sugli scranni dell'aula 8. In buona sostanza ci sentiamo dire che, relativamente alle procedure, è necessario fissare punti fermi sul nuovo decreto parametri, il ‘perimetro dei parametri’ è l'espressione coniata ad effetto e che sarà necessario rivedersi al fine di approntare un documento condiviso.

Infatti il CPO di Torino non perde tempo: il Presidente Cristoforo Re nomina immediatamente una apposita Commissione coordinata, per pregresso incarico di relatore liquidazione parcelle, dal vostro scrivano e composto da pochi e, detto senza alcuna piaggeria, preparatissimi colleghi, con enorme esperienza nelle interlocuzioni quotidiane nei confronti del Tribunale.

Il frutto dell'operosità immediata, si concretizza il 29 ottobre 2013, tramite la predisposizione di un elaborato che individua gli adempimenti lavoristici obbligatori da effettuare. In particolare rivolte alla funzione delle diverse situazioni aziendali, esaminando i parametri indicati nel D.M. 46 e verificandone l'applicabilità agli adempimenti elencati nel documento stesso nonché circostanziando quali parametri, tra quelli indicati nella tabella “A” allegata al già citato decreto, possano essere appropriatamente utilizzati nell'ambito della portata novativa dell'articolo 4, in merito ai parametri generali. All'elaborato si unisce

copia del documento **‘Adempimenti lavoristici nelle procedure concorsuali’ da condividere in armonia a quanto enunciato appunto nell'incontro collegiale del 24 settembre 2013’.**

L'anno 2013 si va a chiudere senza sussulti ma, in via informale, il Tribunale fa sapere che avrebbe gradito un elaborato contenente anche importi e cifre di riferimento, quando gli stessi – ed era il motivo per cui la nostra Commissione aveva glissato – sono stati abrogati dal decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n° 27.

Espresso in termini meno benevoli, si pretendeva un tabulatino su excel per una applicazione teoricamente semplice e lineare. E siccome non potevamo arrogarci, a nome di tutti i colleghi della provincia, il diritto di non recepire l'indicazione, **pur con qualche parere discorde in sede di Commissione ed enormi difficoltà di carattere operativo, in data 10 febbraio 2014, sentito il parere del CNO che battezzava quale ‘consulenza tecnica’ la riproposizione dell'elaborato corredato dalle quantificazioni richieste, in data 12 febbraio 2014 si provvedeva a consegnare a brevi mani della Presidente del Tribunale Fallimentare, la dott.sa Dominici ed in presenza della dott.sa Marino, una nuova stesura di quanto preteso, a fronte di un riscontro possibilmente in tempi brevi unito alla sempre perenne disponibilità di collaborazione.**

Cadranno nel vuoto due solleciti ufficiali del C.P.O, precisamente in data 15 aprile 2014 ed in data 20 maggio 2014 e, nel frattempo, i colleghi nell'ambito dei loro incarichi vengono già rimandati all'emananda circolare. Già 'emandanda': che declinazione lessicale da rabbrivire all'istante! Da associare ad un gerundio: e questo Paese storicamente non vanta un rapporto proprio meraviglioso con quella voce verbale dai tempi di quell'atroce 'eseguendo la sentenza', una vicenda che finì con un cadavere all'interno

del bagagliaio di una R4 rossa ...

Comunque, all'alba del 30 maggio 2014, esattamente 247 giorni dopo l'incontro open con la categoria e senza preavviso alcuno al nostro Presidente, il Tribunale 'emana' l'attesissima circolare con oggetto: "Nuovi criteri di determinazione dei compensi per gli adempimenti lavoristici nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore dei parametri disposti dal D.M. n. 46/2013"

Del contenuto della circolare che da una lettura approfondita lascia-

va sconcertati poiché disattende in maniera plateale ai principi ispiratori ed agli obiettivi che avevano determinato il ricorso ai parametri, abbiamo già trattato sul numero precedente della rivista. Ribadiamo il ricorso sistematico a valori predefiniti quando gli stessi sono stati abrogati, l'adozione di criteri di massima che azzerano il significato stesso del parametro non facendo la minima menzione alla natura della pratica come del resto alla sua importanza, difficoltà, complessità nonché l'impegno profuso

Senza tante acrobazie

Semplice & Veloce

è **semplice e veloce** utilizzare i nostri software, così come è **semplice e veloce** ricevere assistenza grazie alle persone del nostro team specializzato.

Ranocchi
Torino

www.ranocchitorino.com

Sistemi di gestione integrati per i **consulenti del lavoro e commercialisti**

Soluzioni **personalizzate** assistenza e formazione

GIS Paghe
GIS Com

Ranocchi Torino +39 011 314 13 61

dal professionista. Soprattutto, lo riscriviamo con forza e malcelato disappunto, ignorando la specializzazione necessaria per poter operare nell'ambito complicatissimo delle procedure concorsuali.

Siccome l'arrendersi non fa parte del DNA di ogni Consigliere di questo seppur spesso discorde CPO, si richiedeva un nuovo incontro con il Presidente del Tribunale che s'otteneva in data 23 luglio 2014. In un clima non proprio distensivo si esaminavano le più evidenti criticità determinate dall'emanazione della circolare, quali la decorrenza incerta, le singolari modalità di divulgazione

e soprattutto il mancato confronto auspicato dalla categoria rimandando ad un nuovo documento scritto l'analisi dei punti meritevoli d'ulteriore attenzione **con la promessa, espressa dal Presidente del Tribunale, di 'aggiornarci dopo le ferie'.**

In barba alle vacanze imminenti, tre componenti dell'apposita Commissione si ritrovano anche stavolta pressoché immediatamente e in data 04 agosto 2014 tramite mail il C.P.O. inoltrava al Tribunale un elaborato composto di alinee specificanti le principali problematiche che in sintesi focalizzano l'attenzione sulla già citata decorrenza non

retroattiva della circolare, sulla disciplina dei fondi di garanzia, riguardo al pagamento diretto da parte dell'Inps del TFR accantonato al Fondo di Tesoreria ed infine – ripetita iuvant – la sottolineatura dell'accantonamento pratico del disposto dell'art. 4 con la conseguenza d'aver, per esempio, conglobato una pluralità di adempimenti riferiti a verifica dell'insinuazione, osservazioni al PSP, opposizione allo SP, ricalcoli del trattamento economico, calcolo delle ritenute fiscali in sede di riparto, a fronte dei quali viene definito un unico compenso a scaglioni che non trova alcun riscontro nel citato DM 46, svuotandone il disciplinato.

Siamo quasi giunti al presente. Desiderate conoscere cosa è accaduto dopo, soprattutto alla luce di quello speranzoso 'aggiornarci dopo le ferie?' A parte una sparata di un certo Renzi Matteo, che peraltro non risulta un collega iscritto, in proposito dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, assolutamente nulla. **La sezione fallimentare del Tribunale di Torino, parte integrante di un macchina della giustizia ritenuta – e premiata – come la più efficiente d'Italia per l'eliminazione dell'arretrato, non ha minimamente considerato di fornire ulteriore riscontro documentale al C.P.O. di Torino.**

Tuttavia prima di sbirciare nei giardini altrui è anche opportuno un esame di coscienza che riguarda



noi tutti, o meglio – nello specifico – quei colleghi che si relazionano con il Tribunale. Nel pratico, stante il tacere del Tribunale, prima di riaffrontare nell'anno nuovo e con un approccio confidiamo risolutorio gli interrogativi irrisolti, il Presidente Cristoforo Re ha voluto signorilmente inviare una mail, poi ripetuta, sempre nel mese di dicembre, ai colleghi che abitualmente si occupano del settore. S'invitava a segnalare altre anomalie o problematiche emerse recentemente nell'accettazione e nell'esecuzione degli incarichi, in aggiunta a quelli già rilevati nell'ultimo documento di commissione 'agostano'.

Escludendo i colleghi facenti parte del tavolo ristretto che mi pare doveroso citare, cioè Antonio Bardi, Claudio Bianchi, Giulia De Febe, Anna Oddenino e Franca Stradella a cui deve andare tutto il ringraziamento possibile, sapete quanti riscontri sono giunti alla segreteria dell'Ordine? '0' o, se preferite, 'zero'.

Ma non erano oltre trenta, ricordate, i nostri prodi che avevano partecipato alla riunione ecumenica del 24 settembre 2013 nella stanza 8 del Tribunale? E gli altri venticinque, quelli che si lamentano di come l'Ordine non faccia mai nulla, di come gli incarichi vengano assegnati sempre agli stessi professionisti, non hanno forse superato il blocco della pagina bianca o, molto più verosimilmente, quando si tratta di metterci la faccia, si diffonde un epidemico 'armiamoci e partite'? Ai cu-

gini primi di don Abbondio ricordiamo il preciso obbligo deontologico di ogni iscritto attinente a collaborare con il proprio Consiglio Provinciale dell'Ordine ed è moralmente inaccettabile in ambito professionale, come sottolineato dal Presidente Cristoforo Re nel sollecito, sottrarsi alle incombenze di una azione da percepire come comune nell'attesa di eventualmente beneficiare degli effetti dell'impegno altrui. Quindi, parafrasando JFK, i cuor di leone rintanati dietro una tastiera, è bene che non si domandino cosa il CPO, e anche l'U.P. ANCL, possono fare per loro ma si domandino cosa possono fare loro per la categoria. Perché è troppo facile, per esempio, avvicinare lo scrivano ai convegni e sussurrare 'sai, hai tutto il mio appoggio' e poi nascondersi quando c'è da esporsi.

Resta il C.N.O., volutamente tenuto fuori da questa terza parte della trilogia e menzionato solo per rammentare che non ci sono novità rispetto a quanto riportato sul numero precedente ossia che le preoccupanti osservazioni della Commissione, a proposito della circolare del Tribunale inoltrate ai nostri vertici in data 25 giugno 2014, perpetuano ad essere lettera morta. E vero che, come detto, l'atteggiamento della gran parte dei colleghi di Torino interessati alla vicenda in esame non invoglia ad un attivismo sfrenato ma chi lo presiede nuovamente dopo il rinnovo, non può che sentirsi mortificato dinanzi all'o-

stentata indifferenza mostrata nei confronti dei rappresentanti locali della categoria, in spregio alla presunta 'grande e riconosciuta crescita' nel quale piace specchiarsi. Del resto il C.N.O. è emanazione di 'tutti' gli iscritti, anche quelli meno accondiscendenti che però in un giorno d'agosto hanno l'ardire d'impegnarsi per gli altri, inclusi quelli allineati quanto gli ombrelloni della spiaggia esotica dove stazionavano già da qualche tempo.

Walter Peirone
CdL in Torino

#REGOLE: UNA QUESTIONE CENTRALE

Già nello scorso numero avevamo pubblicato un intervento del collega Emiliano Drazza e siccome confermiamo l'intenzione di pubblicare scritti di chi ha qualcosa di concreto da dire, bissiamo volentieri la circostanza.

Nel Consiglio Nazionale ANCL del 18 dicembre u.s., ove ho partecipato come ospite essendo tutte le riunioni ANCL 'pubbliche' per definizione della stessa nostra organizzazione, mi ha molto colpito uno degli intervenuti che ha posto la fondamentale questione delle "regole" e del rispetto delle stesse.

Infatti, in ogni ordinamento democratico, sia esso sindacato, istituzione, ordine professionale, o comunque di consesso di vita sociale, le regole di condotta sono fondamentali per la determinazione "partecipata" del sistema.

Quando queste manchino, o non siano applicate o, peggio, siano aggirate con un comportamento anche in buona fede ma il cui fine sia l'opportunità di raggiungere un risultato ritenuto utile, i sistemi a partecipazione collettiva entrano in crisi. E, cosa che andrebbe forse più accuratamente approfondita, ad ogni crisi di democrazia collettiva si relaziona una corrispondente crescita di esagerato protagonismo di pochi che secca sul nascere la "pianta" delle idee dei "molti", perché viene a comprimere o a condizionare la partecipazione e il confronto collettivo.

Il primo esempio che voglio portare come paradigma di quanto ho esposto in premessa, ovviamente della nostra casa comune sindacale, è quello sul "codice di autoregolamentazione per il diritto di sciopero" dei Consulenti del lavoro. Il modello di accordo presentato al Garante si è concluso senza la partecipazione del sindacato rimasto estraneo all'intero processo formativo fino alla sua pubblicazione, avvenuta mentre era ed è ancora in atto al nostro interno una importante discussione nel merito su quelli che sono stati definiti i "nuovi diritti" dei consulenti, quali professionisti intermediari della P.A.. In particolare, il nuovo modello organizzativo progres-

sivamente costituito dalla P.A. dal '98 ad oggi, per effetto della "sussidiarietà", ci ha portato ad essere funzionali e strutturali all'organizzazione pubblica che ci vede come risorsa umana diretta in telelavoro autonomo senza ammetterne l'esistenza.

La violazione della "regola fondamentale" che vuole il sindacato, sia esso di lavoratori autonomi piuttosto che di lavoratori subordinati, il solo e unico titolare della funzione di rappresentanza sociale nella definizione di accordi collettivi, ha generato una crisi di sistema cui si sta correndo riparo attraverso la costituita "commissione per la modifica del codice" in seno all'Ufficio di Presidenza nazionale che sta approntando le proposte di modifiche soprattutto dell'art.2 (titolarità della funzione) e dell'art. 4 (attività pubbliche essenziali) che dovranno per forza di cose tendere necessariamente al pieno recupero della funzione e della operatività sindacale, cioè al rispetto della "regola".

Il secondo esempio, nella esemplificazione delle crisi di sistema che ci tocca da vicino e che scaturisce dalla non osservanza delle regole, è quello sul "funzionamento" atipico degli organi statutari nazionali del nostro sindacato. Alcuni di questi, diversi dal Congresso e dal Consiglio, quali Presidente ed Ufficio di Presidenza, sovente si attribuiscono di fatto un potere deliberante. Ora, il massimo del potere attribuito dallo Statuto a quest'ultimi, è da ricercare nell'art. 41 lettera a) che recita: *"curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del congresso nazionale e del Consiglio Nazionale"*. Solo nel periodo da giugno 2014 ad oggi, di comportamenti "deliberanti atipici" sottratti al Consiglio Nazionale e, forse, anche alla sfera congressuale, ne ho contati almeno quattro.

ALTRA LETTERA APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ANCL

Urge pertanto riportare nelle sedi proprie statuarie le decisioni politico- sindacali per coerenza di un'azione sindacale che spesso vede il Consiglio dell'ANCL come uditor di decisioni già prese.

L'ultimo esempio di patologia nelle regole, che voglio portare, è quello che si percepisce quando le stesse manchino del tutto. È il caso del nostro rapporto, in qualità di consulenti, con la P.A.. Il recente studio "Il Professionista Intermediario ..." svolto dalla commissione in seno al centro studi nazionale ANCL, in cui ho avuto l'onore di partecipare, ha messo in luce tutti i nodi che sono al centro del disagio del fare professione oggi, che poi si riassumono in un unico concetto: la "mancanza di regole" nel rapporto che ci vede intermediari per l'interesse esclusivo della P.A. Non è più rinviabile che la negoziazione contrattualizzi questo rapporto in ordine a tutti i suoi aspetti: diritti costituzionali di malattia, maternità, riposo conciliato tra esigenze di vita e di lavoro, remunerazione, tutela da posizione dominante degli Enti, ambiente unico digitale

fornito dalla P.A., recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro autonomo..

In questo complesso quadro di disagio sociologico abbiamo denominato l'insieme delle regole che vorremmo, sinteticamente, come "statuto dell'intermediario", avendo anche elaborato una proposta di statuto, sottoposta alla valutazione dei territori, delle provincie, degli iscritti e, dove è stato possibile spiegarla, non solo è stata subito compresa ma anche giudicata in modo più che positivo.

Buon Natale a tutti!

Emiliano Draza, CdL in Roma
e Consigliere Regionale ANCL Lazio

obiettivocdl.torino@anclsu.com



RILEVAZIONE PRESENZE
CONTROLLO ACCESSI
CONTROLLO DI PRODUZIONE
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SOLUZIONI PAGHE SERVIZI SRL

VIA SAN ROCCHETTO 20, 10143 TORINO
TEL 011/7431900 FAX: 011/7431999

WWW.SOLUZIONIPAGHE.IT

#OMBRA DI GIRAFFA

Si parla a tappeto di RAI in questi mesi: modalità del pagamento del canone, creazione di una nuova governance, definizione dei contorni del servizio pubblico. Del resto, per lunghi anni, precedenti lo scatenarsi impetuoso delle reti commerciali prima ed a pagamento poi, la televisione pubblica è stata davvero l'incantatrice di famiglia. Ed allora per conoscerne la sua storia meno nota, chiediamo aiuto ad uno che lì dentro ci ha trascorso la vita e di più. Perché di più? Perché Bruno Gambarotta, non è solo un pensionato RAI ma mille altre cose: scrittore, giornalista, saggista, attore, cabarettista, conduttore radiofonico e televisivo, esperto di cucina, l'eclettismo fatto persona, insomma.

Come scrittore ci ha offerto gialli ironici deliziosi, valga per tutti *Torino, Lungodora Napoli* uscito per la fedele Garzanti nel 1995, mentre il volume che ci apprestiamo a recensire è un libro d'amore ma, come accennato, non rivolto ad una figura in carne ed ossa bensì nei confronti della propria amministrazione, la Rai appunto, vissuta sia dietro le quinte sia, grazie ad uno smemorato Adriano Celentano, da protagonista. Vale la pena di narrarlo immediatamente l'episodio del 'molleggiato' perché è parte integrante del libro. Gambarotta si trovava a Roma, in qualità di coordinatore del gruppo degli autori di *Fantastico '87*, il primo dopo la migrazione di Pippo Baudo ed altri conduttori in Fininvest. Originariamente non era prevista la sua presenza in video ma bisognava assecondare le proverbiali amnesie dell'ex ragazzo della via Gluck. Fu proprio quest'ultimo che, dopo le lamentele del main sponsor, convocò, all'insaputa di tutti, Gambarotta sul palco a spiegare il meccanismo del concorso sponsorizzato ed il contrasto tra l'artista fuori dal coro

per antonomasia ed il funzionario sabauda che tenta d'arginarlo fu un canovaccio che funzionò a meraviglia, mutando la vita al nostro, regalandogli notorietà mediatica inaspettata.

Quanto accaduto in quell'edizione di *'Fantastico'* è solo uno degli episodi che supportano il plot che inizia con le esequie di Felice Chiapasso, superlativo tecnico video ormai in pensione del centro di produzione RAI di Torino, dove si presentano solo cinque ex colleghi di medesimo rango e nessun dirigente dell'azienda. Siccome il giorno successivo in città è previsto un convegno a cui partecipano le teste coronate della TV pubblica, i cinque convenuti inviano per scherzo altrettanti telegrammi sottoscritti da celebri registi dell'era dell'oro che saranno incredibilmente divulgati all'inizio dell'incontro associandoli ai ritratti saluti delle autorità assenti: i testi, con le opportune variazioni, commemoreranno sistematicamente il defunto, peccato che i mittenti siano deceduti da tempo. Così, allorquando viene rapito il direttore di RAI Fiction, sono immediatamente individuati e sospettati. Scagionati dall'indagine di polizia, verranno incaricati di scrivere la sceneggiatura d'una fiction che possa ripercorrere i tempi eroici della televisione italiana, una iniziativa di facciata destinata ad essere imbrigliata ma, colpo di scena, irrompe nella narrazione lo stesso autore. Ovviamente non vi sveleremo altro per non sottrarre nulla al piacere di una eventuale lettura però ci sia permesso ancora sottolineare la geniale copertina. C'è un uomo incravattato ed immobilizzato su una sedia, braccia e gambe legate, che proietta un'ombra che si allunga a dismisura, un 'ombra', definita 'di giraffa'. Ed era proprio quello l'urlo di battaglia poi richiamato nel titolo, quando la posizione

della telecamera finiva per nascondere la faccia del presentatore. Non esistevano metodologie computerizzate e si lavorava in maniera artigianale fra una corrida di microfoni e registratori dove ogni tecnico non poteva permettersi di non saper fare bene il suo mestiere.

Si percepisce tra le pagine del libro, una sorta di malinconia dolorosa verso quel mondo passato, dove operavano giganti della regia televisiva come gli evocati Mario Landi, Sandro Bolchi, Leonardo Cortese, Anton Giulio Majano e Edmo Fegoglio. Era la RAI monopolista e dominante, guidata da Ettore Bernabei, padre padrone di viale Mazzini, dove tuttavia si dispensava cultura e s'esprimevano valori intrisi di buone intenzioni e qualche censura; impensabile che una agenzia privata dettasse le condizioni come oggi, non solo facendo lievitare il cachet dei personaggi televisivi applicando sì, logiche di mercato ma, togliendo identità alla stessa RAI, dando in pasto i loro assistiti alla concorrenza esattamente come fanno i procuratori dei calciatori. E se non si affezionano più i tifosi, consapevoli che il campioncino cresciuto nel vivaio si accaserà altrove, per quale motivo dovrebbero affezionarsi i telespettatori con format che emigrano dopo infelici passaggi?

Divagando, ma neanche poi tanto, siamo giunti al bivio: Matteo Renzi può davvero mettere mano ad una riforma epocale, per esempio una Rai modello BBC. Servirebbe innanzitutto una azienda di comunicazione dove l'influenza dei partiti sia accompagnata alla porta, desiderio difficile da realizzare ma non impossibile ai tempi di internet.

E per cambiare in corsa un carrozzone dove i vertici sono nominati dalla Banca d'Italia, o altri organismi la cui unica pre-



OMBRA DI GIRAFFA
di Bruno Gamberotta, Garzanti Editore
pagine 208 – costo 14,90 euro

occupazione è imporre 'gente che non si è mai occupata prima di televisione', allestendo finalmente una TV di stato che sappia contribuire a cementare un paese allo sbando, ci piace pensare a Bruno Gamberotta come futuro consigliere d'amministrazione dell'azienda. Chissà che non plani in Parlamento una proposta di riorganizzazione interna che offra un servizio pubblico e pedagogico senza il fardello delle trasmissioni inutili.

Simonetta Sartore, CdL in Torino

#IL SOGNO DI ELIGIO ALDOVERE

Eligio Aldovere è un collega che il Consulente Disorientato detesta più che cordialmente. Se l'era trovato per la prima volta seduto al suo fianco al corso praticanti, allora interamente gestito dall'ANCL nelle austere sale del CUS di via Braccini, poco meno di trent'anni prima.

Gli fu da subito antipatico, con quel cappotto di montone e guanti firmati da ragazzo viziato della Torino bene, voto al centro perché non si sa mai, tutto casa – studio (della madre, figuriamoci) – chiesa, con annessa fidanzata baciapile conosciuta naturalmente sui banchi di una esclusiva scuola cattolica privata.

L'ingombrante genitrice aveva già disegnato un futuro da consulente del lavoro e lui semplicemente percorreva un destino a cui non avrebbe potuto sottrarsi, pena venir diseredato.

Insieme superarono la sessione d'esame di stato e poi, pur esercitando la stessa professione, le loro strade si separarono.

Eligio infatti, identico nome di quel religioso consigliere spirituale del Milan degli anni '70, quando ci giocava ancora Gianni Rivera, mai abbandonava lo studio – bunker, non si faceva le ossa 'andando per commissioni negli istituti', come si diceva allora, e men che meno presenziava agli sporadici, e facoltativi, appuntamenti organizzati dall'Ordine o dal sindacato, fossero anche Assemblee annuali.

Poi però, un funesto giorno (nel caso suo e di tutti quelli come lui) venne il tempo della FCO ed ebbe la funzione dell'apricatole che violò le gabbie dorate. In tanti si ricorderanno quella prima giornata di formazione in piena

estate in un hotel di via Sacchi, con sconosciuti colleghi che entravano nella hall come se planassero su Marte, attoniti e spazientiti dal dover perdere tempo per un qualche cosa per cui non erano retribuiti, loro che guardavano da sempre a chi partecipava alla vita ordinistica come ad un fratello ritardato che non dispone di clientela a sufficienza da gestire e annaspa una realizzazione professionale nelle attività volontarie di colleganza.

Fu in una delle prime riunioni indotte che il Consulente Disorientato rivide, dopo oltre un decennio, Eligio Aldovere. Esattamente uguale: stesso studio di proprietà della madre, stessa compagna diventata moglie bacchettona, stesso atteggiamento della serie 'lo faccio perché me lo impongono e non perché l'ho scelto'.

Infatti, negli anni successivi non sgarrò mai d'un credito: 16 quando ne occorrevo 16, 25 quando ne occorrevo 25, sino ai consolidati 50, sempre non uno in più, non uno di meno.

Non a caso, tramite l'ultimo convegno utile del 2014, ha raggiunto nuovamente la soglia fatidica dei 50 bollini nel biennio: è una delle precisazioni di cui ha messo al corrente il Consulente Disorientato durante una chiamata al confine del surreale che per gentile concessione di quest'ultimo provvediamo a trascrivere.



La telefonata da sogno

“ciao ...”

(davvero così, con la ‘u’ da piemontesino bello) “ciao Eligio ...”

“sei allegro non troppo?”

(apperò ... che ironia inaspettata ...) “ringalluzzito ... domenica abbiamo vinto”

“il derby però l’avete perso, hi, hi, hi ...”

(ecco, è subito tornato lui: un gobbo microcefalo) “sconfitta imméritata”

“senti, ti ho telefonato per un’altra cosa”

(ma va! ... non l’avrei mai detto ...) “scommetto che è per la FCO?”

“no anzi ... la scorsa settimana alla Gam ho fatto bingo, 50 crediti nel biennio”

(e te pareva ...) “e per che cosa, allora?”

“sai che mi sono iscritto all’ANCL per frequentare gratuitamente il corso di fiscale, no?”

(non è stato il solo ...) “sì, me l’avevi detto, ma non mi occupo di fiscale”

“lo so, lo so ... ma tu sai anche che io sono un tipo ligio al dovere ... ligio senza la ‘E, e ‘al dovere’ staccato e minuscolo, hi, hi, hi ...”

(io questo lo ammazzo ...) “quindi?”

“quindi da neo iscritto all’ANCL, mi devo attenere scrupolosamente alla nota del Presidente Nazionale e sono preoccupatissimo”

(qualcosa di giusto, per default, lo dice pure lui ...) “e perché sei preoccupato?”

“perché recentemente ho affittato una stanza ad un dottore commercialista”

(questa è nuova, la mamma dev’essersi rimbambita) “non mi pare sia un reato”

“eh insomma ... la lettera lo dice chiaro che siamo invitati, caldamente, a cessare tutte le forme di collaborazione con i commerciali-

sti ... anche per lezioni collettive” (un’idea geniale ...) “non vuoi mica sfrattarlo?”

“non vorrei, però, proprio il giorno di quel convegno alla Gam lui doveva accompagnarmi ed allora ho messo in atto degli ... ehm ... accorgimenti, affinché restasse in studio rispettando le disposizioni del mio sindacato di cui mi onoro far parte”

(ommissignur ...) “in concreto?”

“eh ... non so se ho fatto bene ... ho chiesto a Ilona, la mia impiegata fatalona, di stazionare in sala riunioni e rendersi disponibile al momento della nostra uscita ...”

(ommissignur 2) “e poi?”

“e poi con una scusa l’ho mandato di là e lui non è più uscito, almeno in tempi brevi”

(non ci credo ...) “solo per curiosità Eligio ... ma com’era vestita Ilona?”

“ah, in modo professionale ... aveva due badge appesi in verticale sul torace e un cedolino posto orizzontalmente sul bacino”

(effetti collaterali di figlio di madre oppressiva ...) “magari inaffiati da due gocce di Chanel numero 5?”

“hi, hi, hi ... il fine giustifica i mezzi ... allora dici che deontologicamente non è grave?”

(questo è fuori come un balcone ...) “mando un quesito al Centro Studi ANCL e poi ti dico”

“ah grazie ... sono più sollevato ... perché mia moglie purtroppo ha studiato economia, anche se non si è mai abilitata, e devo sapere se chiedere la separazione, seppur adesso la pratica diventerà per legge più veloce ... senti, in proposito, avrei un suggerimento”

(adesso il mentecatto suggerisce pure ...) “sulle separazioni?”

“hi, hi, hi, no... ma sempre per impedire l'accesso ai convegni riservati ai consulenti del lavoro d.o.c. come me: si potrebbero installare dei tornelli 'anticommercialisti' all'ingresso, come ho visto che ci sono allo stadio ... da fuori, eh, perché io lì non ci metto mica piede”

(ci avrei giurato ...) “non è una cattiva idea, però il tornello va adeguato anche alla stazza dei colleghi, tarandoli sulla figurina del nostro Presidente evitiamo problemi ...”

“hi, hi, hi ... che subdoletto che sei ...”

(la solidarietà gobba emerge ...) “va beh ..., ciao, stammi bene!”

“no, no ... aspetta ... non ho ancora finito”

(e se facessi cadere la linea?) “cosa c'è ancora?”

“stanotte ho fatto un sogno”

(e chisseneffrega ...) “ah si ... hai sognato Ilona d'autunno, quando cadono le foglie?”

“no, no ... ho sognato l'Ordine”

(ma è fissato ...) “guarda che nella FCO, anche con il nuovo regolamento, i sogni notturni, sebbene riguardino l'Ordine, non sono equiparati a crediti”

“ma io nel sogno vedevo nitidamente la sala del primo piano dove fate i Consigli, piena di gente' (matto da legare) “allora deduco non fosse una riunione dell'attuale Centro Studi ...”

“guarda che, a parte una figura che avevo già visto, non erano colleghi, era gente sconosciuta”

(Dio mio, fa solo che non sia quella figura ...) “e chi era quello che conoscevi?”

“non lo conosco di nome ...”

(quando mai conosce qualcuno ...) “e l'altra massa d'umanità che faceva?”

“prima esercizi di stretching, poi battevano le mani tutti insieme e si muovevano in gruppo e poi, ancora, ridevano collettivamente, più volte ... alla fine si sono sdraiati e rilassati...”

(dove ho messo il cellulare che chiamo il 118 ...) “e poi ti sei svegliato?”

“si ... erano le tre ed ero talmente agitato che ho pensato di telefonarti”

(certo ... alle tre ...) “guarda che i consiglieri dell'Ordine non sono esperti in oniromanzia”

“però sai che i sogni a volte si avverano”

(i miei no ... tant'è che Cairo resiste imperterrito) “quindi?”

“ammetti che sia un sogno che corrisponda alla realtà ... mi parrebbe un attimino vergognoso, soprattutto per quelli come me che rispettano le regole alla lettera e che s'impegnano per tenere alto l'onore della categoria che ...”

(qualcuno mi tenga ...) “cosa ti parrebbe vergognoso?”

“l'utilizzo improprio di una struttura appartenente ad un ente pubblico ... lo troverei ... lo troverei ... indecente, ecco!”

(il T.S.O. mi pare inevitabile ...) “senti Eligio, in effetti lo sarebbe

ma ... oltre ad essere un sogno, quindi una cosa che non esiste nella realtà, sarebbe stata anche una cazzata enorme e sai perché? “perché?”

(domanda indotta ma giusta) “perché l'anfitrione, definiamolo così, potrebbe essere solo uno di noi e sulla correttezza dei singoli Consiglieri non ci piove, nessuno tra di loro, io compreso, mai e poi mai, si permetterebbe di servirsi della sala e a nessun titolo ... quindi, ti ripeto, resta un sogno dissennato, come la maggior parte dei sogni ...”

“a me è successo che ho sognato fatti che poi sono accaduti veramente ...”

(non avevo dubbi ...) “dai Eligio ... diamo pure seguito al tuo sogno: se

fosse vero e se si venisse a sapere, come reagirebbero i colleghi, quelli che già pensano che ci candidiamo per chissà quali secondi fini?"

"s'arrabbierebbero ... ci vorrebbero prima le scuse pubbliche e poi un passo indietro"

(ci è arrivato pure lui ...) "appunto ... quindi, è una roba che non sta né in cielo né in terra ... e poi il Presidente non l'avrebbe autorizzata manco morto, ci metto le mani sul fuoco, non foss'altro perché sarebbe un precedente devastante"

"io te la vendo come l'ho sognata, hi, hi hi ... caro Muzio Scevola ...

grazie di tutto e buon Natale!"

(a te, anche no ...) "ciao Eligio, passatela bene!"

Ci mancavano quelli che fanno danni anche in sonno. Palazzo Paesana ad uso polifunzionale: quando il Consulente Disorientato abbassa la cornetta non può far a meno di pensare ad un caro amico, e collega, che per pudore si era rifiutato di presentare agli iscritti il suo libro nei locali dell'Ordine e adesso invece telefonano ai Consiglieri perché hanno sognato addirittura gente che prima ride e poi si sdraia! Come già non bastassero gli incontri periodici d'altre entità e le audizioni su procedimenti in cui l'Ordine ci azzecca come un vegano in una macelleria bovina ...

Consulente Disorientato



#...CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Da "Il Sole 24 Ore" del 01 novembre 2014

Leggiamo che sono 86 le pagine dedicate alla testimonianza di Giorgio Napolitano che si possono leggere online, con un clic sul sito del Quirinale. Parla dell'«aut-aut» del boss allo Stato ma di un ricatto a destabilizzare che è «materia opinabile». Tratta dei rapporti con Loris D'Ambrosio, consigliere giuridico dello stesso Presidente, morto d'infarto nell'estate del 2012 ma anche alcuni fatti specifici che hanno una certa rilevanza ai fini del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Sono le trascrizioni della deposizione della massima carica dello Stato avvenuta al Quirinale martedì 28 ottobre 2014 e apparse, appunto, sabato 01 novembre 2014. Avete compreso bene colleghi? Dal martedì al sabato quattro giorni e si trattava di Giorgio Napolitano. Che vergogna! Se fosse stato sentito al CPD di Torino scommettiamo che qualche consigliere avrebbe preteso la pubblicazione della trascrizione già il giorno dopo?.

«Dalla mafia aut-aut per alleggerire il carcere duro o destabilizzare»

Da "La Repubblica" del 22 ottobre 2014

Leggiamo che le maestre della scuola elementare di Scarmagno, in provincia di Torino, sono state sospese per tre mesi poiché accusate dai genitori di maltrattamenti nei confronti dei bambini della terza classe. Assegnavano temi dai titoli a dir poco sconcertanti, come «preferiresti che morisse prima la mamma o il papà?», richieste di massaggi in aula, sulle spalle ma forse anche sui piedi, temi delicati come il sesso e la morte trattati parlando a ruota libera, citando il bunga bunga o canzoncine sconce. Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio legale del provveditorato del Piemonte in via cautelare, in attesa di conoscere come si sono svolti i fatti denunciati dai genitori dei piccoli allievi. Peccato che la nostra categoria non sia soggetta ad una FCO con esami periodici operativi ma solo dei sonnolenti convegni. Vi immaginate il titolo d'una ipotetica prova scritta: «Preferiresti che scomparisse prima l'Ordine o il Sindacato Unitario?» Come dite? Il secondo è già in via d'estinzione? Ah ...

La maestra dà il tema "Preferisci che muoia il papà o la mamma?"

Da "La Stampa" del 26 novembre 2014

Leggiamo del blitz dei carabinieri contro una vasta organizzazione di falsari. I componenti davano anche lezioni di contraffazione spostandosi da un Paese all'altro ed ad un tedesco hanno rifilato persino una banconota da 300 euro, taglio mai esistito. Somiglia a una barzellelletta fondata su luoghi comuni antichi e saccheggiate di continuo dal cinema e della letteratura, sulla fantasia un po' malandrina dei napoletani contrapposta alla credulità dei crucchi, destinati inevitabilmente a soccombere. Invece è solo uno dei risvolti di una realtà ben più seria emersa che ha inondato l'Europa tanto da mettere in allarme la BCE. Poveri napoletani, addirittura il 90% degli euro falsi su scala mondiale! Però almeno sulla banconota da 300 euro vorremmo che qualche vietcong di nostra conoscenza avesse il coraggio di non tirare la pietra e poi nascondere uno zero ...

Da Napoli il 90% degli euro falsi nel mondo

Partner Convenzionato per il Piemonte



Convenzionato ANGL per la Sicurezza

Sicur(A+)zienda

Leader nel settore della sicurezza, SicurAzienda, vuole offrire ai suoi clienti una consulenza omnicomprensiva al fine di minimizzare i rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Servizi esclusivi: consulenza per corsi finanziati con Fondi Interprofessionali e pratiche di agevolazione alle imprese per contributi a fondo perduto e/o tassi agevolati



Sei un'azienda in classe A?

Sicurazienda S.r.l. vuole rendere la tua azienda sicura.

Servizi:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ▲ Sicurezza | ▲ Formazione |
| ▲ Antinfortunistica | ▲ Antincendio |
| ▲ Certificazione impianti | ▲ Gestione rifiuti |
| ▲ Haccp | ▲ Privacy |
| ▲ Qualità | ▲ Finanza agevolata |



Via Frejus, 106 - 10139 TORINO

Tel. 011 19503922 | Fax. 011 0447925

www.sicurazienda.com | segreteria@sicurazienda.com



LA LIBERTÀ, LA MIA BANDIERA NUOVA JEEP. RENEGADE



**OGGI JEEP È CON CAMBIO AUTOMATICO A NOVE RAPPORTI.
VIENI A PROVARLA NELLE NOSTRE NUOVE SEOL.**

Le immagini e i colori sono puramente illustrativi. Non sono da intendersi come garanzia.

Jeep

SPAZIO
LA CITTA' DELL'AUTO

**CONCESSIONARIA UFFICIALE JEEP VEICOLI
E ACCESSORI PER TORINO E PROVINCIA**

- Torino - Via Assolombarda, 64 - Tel. 011 43 88 311
- Torino - Corso Molino, 65 - Tel. 011 82 11 862
- Mirafiori - Via Cassa, 18 - Tel. 011 46 66 888

Facebook Twitter YouTube

www.spaziojeep.com